

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

391° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	32
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	35
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	38
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	52
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	55
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	58
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	103

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) . . . . .	<i>Pag.</i>	9
--------------------------------------------------------------------------	-------------	---

### Commissioni congiunte

6 <sup>a</sup> (Finanze) e 10 <sup>a</sup> (Industria) Senato e VI (Finanze) e X (Attività produttive) Camera . . . . .	<i>Pag.</i>	6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	<i>Pag.</i>	3
--------------------------------------------	-------------	---

### Organismi bicamerali

Mafia . . . . .	<i>Pag.</i>	111
Schengen . . . . .	»	113

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	114
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	118
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri . . . . .	»	134

---

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	135
------------------------	-------------	-----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

54ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 16.*

### IMMUNITÀ PARLAMENTARI

***(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Luciano Magnalbò, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)***

Il PRESIDENTE comunica che in data 8 gennaio 2004 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 4, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Luciano Magnalbò con riferimento al procedimento penale n. 23741/00 RGNR – 22319/03 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, con ordinanza del 24 ottobre 2003 trasmessa al Senato il 20 dicembre successivo, ha richiesto di verificare se siano coperte dall'insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione le dichiarazioni del senatore Magnalbò oggetto di un procedimento penale per diffamazione.

Le dichiarazioni in questione furono rese durante un intervento svolto dal predetto senatore nella XIII legislatura, nella 690ª seduta pubblica del Senato il 13 ottobre 1999. Nel corso della discussione di un disegno di legge sulla disciplina della informazione elettorale e politica, il senatore Magnalbò pronunciò le seguenti parole (puntualmente riportate dai resoconti stenografici dell'Assemblea):

«Signor Presidente, vorrei fare a margine una dichiarazione, rivolta espressamente a lei. A proposito di pubblicità elettorale, ho letto il *dossier*

sulle famose spie che vengono dalla Russia, o che vanno da quest'ultima in Italia, ma credo che esso sia incompleto.

Ho notizia – e faccio queste affermazioni assumendomene la responsabilità come senatore – di una persona che, tra gli anni Sessanta e Settanta, era ingegnere della Montedison a Mestre e vendette ai russi dei progetti particolari, recandosi a lavorare anche in Russia. Questa persona fu cacciata dalla Montedison e all'improvviso divenne paurosamente ed immensamente ricca.

Ebbene, Presidente, chiedo di essere ascoltato dai servizi segreti italiani, per fornire loro tutte le informazioni relative a questa pericolosa persona e le sue generalità».

L'ingegner Colonna ritenne inequivocabile il riferimento alla sua persona, riconducendo l'episodio ad una più ampia controversia, anche in giudiziaria, da tempo in atto con il Magnalbò a seguito della cessione a suo figlio di alcuni terreni agricoli da parte del senatore. A suo dire, quindi, il senatore Magnalbò avrebbe strumentalizzato la carica da lui ricoperta in Senato per screditare la reputazione e l'immagine del Colonna, con un riferimento all'incompletezza del «*dossier* Mitrokhin» a causa della sua mancata inclusione. La denuncia-querela è corredata di documentazione volta a negare il merito degli addebiti contenuti nella dichiarazione resa in Senato, e segnatamente l'interruzione traumatica del rapporto di lavoro con Montedison (cessato per dimissioni) ed il nesso di causalità tra l'aver intrattenuto rapporti commerciali con il mercato russo ed un ingente arricchimento personale (i rapporti sarebbero successivi all'uscita dalla Montedison e non sarebbero stati esclusivi, ma nell'ambito di una pluralità di commesse in tutto il mondo per la progettazione di impianti automatizzati per il confezionamento di scatole e pacchetti, ad opera della società Cozimmer, da lui fondata dopo l'uscita dalla Montedison).

Il procedimento penale, attivato dalla denuncia-querela dell'ingegner Girolamo Colonna proposta il 2 novembre 1999 presso il procuratore della Repubblica di Macerata, e da lui trasmessa a Roma per competenza, aveva registrato il 13 marzo 2003 la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero, nonché l'opposizione dell'avvocato Amodio (proposta il 17 luglio 2003) a nome della persona offesa.

Il giudice per le indagini preliminari di Roma, rilevato che il Pubblico Ministero nella sua richiesta di archiviazione aveva eccepito l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, ha ritenuto di non accogliere tale eccezione: pertanto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ha trasmesso gli atti al Senato, sospendendo il procedimento per 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Senato.

Gli argomenti spesi dal GIP meritano di essere brevemente riferiti: da un lato, pur non essendo esplicitamente citato il Colonna nelle dichiarazioni del senatore Magnalbò, la sua identificazione sarebbe deducibile, in termini di affidabile certezza, dagli elementi adottati nel corso dell'intervento (ingegnere della Montedison a Mestre; rapporti lavorativi con la Russia; arco di tempo determinato). Dall'altro lato, il giudice afferma

che il contesto in cui le opinioni furono espresse «conduce ad escludere che in concreto siano inerenti ad un'attività istituzionale, in quanto solo formalmente inserite all'interno di un atto parlamentare, ma sostanzialmente estranee ad esso per argomento e per contesto».

Al riguardo, il Presidente richiama l'attenzione sulla estrema delicatezza della questione riguardante la possibilità che un magistrato si ingredisca nell'esercizio della funzione di giudicare l'estraneità (di un atto parlamentare tipico come l'intervento in Assemblea) all'argomento all'ordine del giorno, essendo questa una prerogativa concernente la conduzione della seduta, che è di competenza esclusiva del Presidente dell'Assemblea.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore MAGNALBÒ.

Gli pongono domande i senatori CONSOLO, FASSONE e MARITATI.

Congedato il senatore Magnalbò si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori ZICCONI, MANZONI, MARITATI e CONSOLO.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Magnalbò, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Scotti di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE informa, infine, che la trattazione delle proposte del Comitato per l'esame delle cariche dei senatori avverrà in altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**2<sup>a</sup> Seduta**

### INDAGINE CONOSCITIVA

*Presidenza del Presidente della VI Commissione Finanze della Camera*  
Giorgio LA MALFA

*Interviene il presidente della Consob, Lamberto Cardia.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**Sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio**

**Audizione del presidente della Consob, Lamberto Cardia**

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LA MALFA, *presidente*, introduce l'audizione, chiarendo le modalità organizzative dell'indagine e proponendo che, analogamente a quanto già avvenuto in occasione della precedente audizione del Ministro Tremonti svoltasi al Senato il 15 gennaio 2004, la pubblicità dei lavori dell'audizione, nonché delle successive audizioni che avranno luogo presso la Camera, sia assicurata, oltre che mediante la trasmissione audio-visiva a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Svolge altresì alcune considerazioni di merito sui temi dell'indagine.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio EUFEMI (UDC), cui risponde il presidente Giorgio LA MALFA, interviene sui temi oggetto dell'audizione Lamberto CARDIA, *presidente della Consob*.

Dopo un intervento del deputato Luca VOLONTÈ (UDC), il quale chiede chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento dell'audizione, Giorgio LA MALFA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,35.*

Giorgio LA MALFA, *presidente*, fornisce chiarimenti circa le modalità di svolgimento dell'audizione.

Lamberto CARDIA, *presidente della Consob*, svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Vincenzo VISCO (DS-U), il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), il deputato Mario LETTIERI (Margh-U), il senatore Roberto SALERNO (AN), ed il deputato Luigi CASERO (FI), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Lamberto CARDIA, *presidente della Consob*.

Intervengono quindi il deputato Bruno TABACCI, *presidente della X Commissione Attività produttive della Camera*, il senatore Natale D'AMICO (Mar-DL-U), il deputato Giorgio BENVENUTO (DS-U), la senatrice Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Lamberto CARDIA, *presidente della Consob*.

Intervengono quindi il senatore Giampiero Carlo CANTONI (FI) e il deputato Ettore ROMOLI (FI), il presidente Giorgio LA MALFA, il deputato Maurizio LEO (AN) ed il senatore Riccardo PEDRIZZI, *presidente della 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato*, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Lamberto CARDIA, *presidente della Consob*, nel corso del cui intervento svolgono ulteriori osservazioni il senatore Giampiero Carlo CANTONI (FI) ed il presidente Giorgio LA MALFA.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del presidente Giorgio LA MALFA e del deputato Alfiero GRANDI (DS-U), svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Filippo MANCUSO (Misto), Sergio ROSSI (LNFP), Roberto PINZA (Margh-U) ed Alfiero GRANDI (DS-U), il senatore Ivo TAROLLI (UDC), i deputati Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), Benito SAVO (FI), Vincenzo CANELLI (AN) ed il senatore Franco CHIUSOLI (DS-U), ai quali risponde Lamberto CARDIA, *presidente della Consob*, che consegna alla Presidenza una documentazione, posta

a disposizione dei parlamentari, riservandosi altresì di fornire nei prossimi giorni ulteriori documenti alle Commissioni.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, ringrazia il Presidente della Consob e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,40, è ripresa alle ore 14,45.*

**Sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio**

**Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali**

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LA MALFA, *presidente*, introduce l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Antonio TAMBORRINO, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, che consegna alla Presidenza una documentazione, posta a disposizione dei parlamentari, e Francesco DI STEFANO, *vicepresidente del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali*.

Intervengono quindi i deputati Vincenzo CANELLI (*FI*), Mario LETTIERI (*Margh-U*) e Giancarlo PAGLIARINI (*LNFP*), il senatore Lanfranco TURCI (*DS-U*), i deputati Maurizio LEO (*AN*), Bruno TABACCI, *presidente della X Commissione Attività produttive della Camera*, Antonio PEPE (*AN*) e Ruggero RUGGERI (*Margh-U*), ai quali risponde Antonio TAMBORRINO, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, nel corso del cui intervento formula osservazioni il presidente Giorgio LA MALFA.

Interviene quindi Francesco DI STEFANO, *vicepresidente del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali*, rispondendo ai quesiti posti.

Dopo un intervento del senatore Lanfranco TURCI (*DS-U*), Giorgio LA MALFA, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

13<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. (n. 316)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Esame e rinvio)

Riferisce sullo schema di decreto il presidente Antonino CARUSO (AN), relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione in titolo, osservando come l'atto del Governo n. 316 introduca modifiche, integrazioni e norme di coordinamento, in relazione ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 in materia societaria, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – decreto legislativo n. 385 del 1993 – ed al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Si tratta del completamento della riforma del diritto societario, avviata con la legge n. 366 del 3 ottobre 2001 e proseguita con l'adozione dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 citati.

L'articolo 1 si limita ad operare l'aggiornamento dei già menzionati testi unici introducendo la denominazione «Ministero dell'Economia e delle Finanze» in luogo di quelle di «Ministero del Tesoro» e di «Mini-

stero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica», non più attuali.

I successivi articoli 2 e 3 introducono disposizioni di coordinamento del decreto legislativo n. 6 del 2001 – riforma della disciplina delle società di capitali e società cooperative – rispettivamente con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e con quello in materia di intermediazione finanziaria sopra citati.

L'intervento è operato mediante l'introduzione, a seguire dopo l'articolo 9, del richiamato decreto legislativo n. 6 del 2003 di complessivi ottantanove nuovi articoli di cui quarantasette riferiti al testo unico in materia bancaria e creditizia.

Gli articoli 4 e 5 recano invece disposizioni puramente correttive dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003. L'articolo 6 e l'articolo 8 invece contengono la disciplina transitoria e le abrogazioni.

L'articolo 7 introduce, infine, modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992 che recepisce le direttive CEE 86/635 e 89/117, in materia di conti annuali e consolidati delle banche ed altri istituti finanziari nonché in tema di obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

Per quanto riguarda il testo unico in materia bancaria e creditizia, il Presidente relatore evidenzia che la generale strategia ispiratrice delle nuove scelte normative espresse nello schema in titolo è stata quella della applicabilità della nuova normativa societaria alle banche, tutte le volte che ciò sia possibile e sempre che non vi si opponga il requisito di specialità che caratterizza l'attività delle banche. Le stesse sono dunque richiamate, in primo luogo, all'essere «società» e le disposizioni che le riguardano, concernenti per lo più la tutela del risparmio, hanno carattere additivo.

Riferendosi quindi al testo unico «banche», il Presidente relatore, dopo aver premesso che le sue osservazioni saranno riferite agli articoli dei testi unici come modificati dallo schema in titolo senza citare gli articoli dello schema che detti interventi realizzano, si sofferma preliminarmente sul testo unico bancario, osservando quanto segue.

L'articolo 11, riguardante la raccolta del risparmio, subisce rilevanti modifiche all'insegna di una generale riconferma ed anzi di un implemento delle attribuzioni già prima d'ora assegnate al comitato interministeriale per il credito e il risparmio; in particolare per quanto riguarda i criteri che presiedono all'individuazione degli strumenti finanziari la cui emissione è considerata raccolta del risparmio. Con riferimento al nuovo comma 4-*quinquies* poi ritiene di rilievo l'introduzione del requisito dell'adeguata capitalizzazione dei soggetti che rispondono della solvenza delle società di cui collocano titoli di debito.

Con riferimento all'articolo 9.5 e, specificatamente, al nuovo primo comma dell'articolo 19 del testo unico bancario, il relatore invita il Governo a chiarire quale sia il testo sul quale le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere il prescritto parere sussistendo incertezza al ri-

guardo. Nel merito poi osserva che è riconfermata la prerogativa della Banca d'Italia di autorizzazione preventiva nel caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti in una banca, ovvero di assunzione del controllo della banca stessa. Con riserva di ulteriori considerazioni sul punto nel prosieguo della relazione, ritiene si tratti di un intervento coerente con la riforma che non considera più soltanto azioni o quote.

La detta prerogativa dell'Autorità di vigilanza è altresì esercitata anche per l'acquisizione del controllo di una società non bancaria che abbia in portafoglio una partecipazione rilevante in una banca.

Di rilievo la riconferma, con gli opportuni aggiornamenti, del divieto per l'imprenditore «non banca» di detenere partecipazioni in una banca da cui derivi una quota dei diritti di voto complessivi superiore al quindici per cento, ovvero il controllo della banca stessa.

Gli articoli 20 e 21 si limitano ad introdurre il nuovo concetto di «partecipazione rilevante» in luogo di quello di «partecipazione al capitale».

L'articolo 23 estende l'ipotesi del controllo per «influenza dominante» anche al cosiddetto «patto di sindacato esterno», cioè quel patto che pur non essendo stipulato con altro socio disponga, tuttavia, i medesimi effetti.

Gli articoli 25 e 26 si occupano del requisito dell'onorabilità – e di quelli della professionalità e indipendenza, per gli organi societari – dei partecipanti.

Di rilievo, con riferimento all'articolo 26, è l'introduzione del concetto di indipendenza – oltre che della previsione di decadenza in difetto della stessa – anche nel caso in cui il requisito derivi da speciali previsioni statutarie o normative.

L'articolo 28 interviene a meglio definire l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali disposte per le banche di credito cooperativo, stabilendo che esse siano ad appannaggio solo delle banche che operano a «mutualità prevalente», sia per quanto riguarda gli impieghi, sia in relazione all'operatività attraverso i relativi soci. Sono richiamate in proposito le disposizioni dell'articolo 2514 del codice civile e dell'articolo 35 del testo unico bancario.

L'articolo 52 introduce la prescrizione dell'inserimento – già nello Statuto – dell'attribuzione delle funzioni e, soprattutto, dei poteri in capo al collegio sindacale, specificamente perché lo stesso possa svolgere la funzione informativa alla banca d'Italia, che la legge ad esso assegna, di eventuali irregolarità gestionali riscontrate. L'articolo prevede altresì, in via d'eccezione, che le banche di credito cooperativo possano statutariamente prevedere che le revisioni contabili possano aver luogo, per così dire, *intra moenia*, con attribuzione dell'onere al Collegio sindacale.

L'articolo 57, in tema di fusioni e scissioni che riguardino anche istituti bancari, è modificato con l'introduzione della previsione di modificabilità del progetto, ferma restando la necessità del presupposto dell'autorizzazione della Banca d'Italia. Si tratta, dunque, di un semplice adeguamento.

mento di coordinamento, per «importazione» della relativa previsione societaria.

L'articolo 62 si coordina con il precedente articolo 26 e aggiunge il requisito dell'indipendenza a quelli di professionalità e onorabilità cui sono tenuti gli organi amministrativi, direttivi e di controllo delle società capogruppo. La norma, rimandando *in toto* alle disposizioni contenute nell'articolo 26, deve logicamente intendersi anch'essa destinataria del complemento normativo costituito dall'emanando regolamento del Ministro dell'Economia, ma – anche alla luce della delicatezza della questione – il relatore invita il Governo a valutare se non sia il caso di meglio esplicitare la previsione di applicabilità anche agli esponenti delle società capogruppo e, anche in relazione all'articolo 26, di più puntualmente definire i criteri d'individuazione del concetto d'indipendenza. Ritiene questo uno dei pochi punti che, preannuncia, indicherà nella proposta di parere.

L'articolo 70 registra una profonda modifica nel settimo comma. Restando ferma la non applicabilità alle banche del procedimento di amministrazione controllata, come è ovvio alla luce del contenuto complessivo della disposizione, è esteso l'ambito di applicazione della medesima anche alle società controllate e, inoltre, è estesa all'organo con funzioni controllo la legittimazione alla denuncia al Tribunale e la conseguente responsabilità in caso di omissione.

L'articolo 72 perfeziona le attribuzioni in capo ai commissari straordinari e esplicitamente prevede che i soci non possono chiedere, in caso di impugnazione delle decisioni dei commissari stessi, che il Tribunale ne sospenda l'esecuzione. Il relatore propone al riguardo che la Commissione esprima un parere contrario su tale ultima previsione, in quanto produce un incauto e non ragionevole irrigidimento del sistema.

L'articolo 84, in materia di poteri dei commissari liquidatori attribuisce agli stessi, in tema di azioni di responsabilità, poteri ulteriori rispetto a quelli già previsti nei confronti degli organi amministrativi e di controllo cessati, quali quelli nei confronti del direttore generale e della società di revisione.

La disposizione prevede inoltre che si aggiunga in capo ai commissari anche la legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità ad iniziativa dei creditori sociali nei confronti della società stessa o di quella, o ente, che ne provvede ad esercitare il controllo.

La previsione sembra dubbia, di incerta utilità e di sicura dannosità, tutte le volte che le azioni non venissero svolte, in quanto foriera di ulteriore contenzioso nei confronti dei Commissari. Se ne propone pertanto la soppressione.

L'articolo 96-*bis* esclude dalla rimborsabilità da parte dei sistemi di garanzia anche gli strumenti finanziari «disciplinati dal codice civile» in aggiunta a depositi, obbligazioni ed altro ivi indicato.

L'articolo 100 interviene sull'ipotesi di sottoposizione di una società del gruppo, quindi anche di una sola società, a procedura di amministrazione controllata o giudiziaria, innovativamente e semplificativamente pre-

vedendo, alla luce della modifica apportata, che le procedure si convertano in quella dell'amministrazione straordinaria.

L'articolo 109, in tema di intermediari finanziari, introduce anch'esso il requisito dell'indipendenza, in aggiunta a professionalità e onorabilità.

Il relatore dichiara di non comprendere e quindi di non essere in grado di darne conto, non trovando altresì aiuto nella relazione allo schema, del perché la questione sia risolta in maniera disomogenea rispetto ai precedenti articoli 26 e 62, escludendo la determinazione del requisito in esame dall'ambito dell'emanando regolamento ministeriale. Invita quindi il Governo, ove si tratti di effettiva e non voluta disomogeneità, a farne rimozione.

L'articolo 112 innova riguardo al tema delle «comunicazioni del collegio sindacale». In luogo della burocratica trasmissione all'Ufficio italiano cambi ed alla Banca d'Italia – per gli intermediari iscritti all'elenco speciale dalla stessa tenuto – dei verbali riguardanti violazioni, si introduce l'obbligo di specifica informativa – con attribuzione in sede statutaria del relativo potere e conseguente responsabilità – di qualsiasi evento anche potenzialmente tale da costituire violazione delle norme o irregolarità di gestione.

L'articolo 113 introduce il requisito dell'indipendenza anche per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico. Analogamente il relatore riferisce di non essere in grado di dare conto di quella che gli sembra una quantomeno apparente disomogeneità. È infatti richiamata l'applicazione dell'articolo 109, ma solo «con riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza» e non già anche a quelli di «professionalità». Ritiene quindi che se effettivamente si trattasse di un'incongruenza, è evidente che vada rimossa.

L'articolo 132-*bis* semplifica, nella nuova formulazione, la denuncia dell'attività abusiva, bancaria o finanziaria, che può essere direttamente svolta al tribunale, da parte della Banca d'Italia o dell'Ufficio italiano cambi.

L'articolo 136 nel nuovo testo, semplicemente aggiornato in via formale, conferma la sanzione penale prevista nel caso del compimento di atti tra l'amministratore, chi svolge funzioni di direzione o controllo e la banca, al di fuori delle procedure stabilite. Fa presente al riguardo che gli atti riguardano l'assunzione di obbligazioni o la compravendita di beni.

Anche nel caso dell'articolo 139 non si rinviene una modifica sostanziale alla sanzione, in questo caso amministrativa, prevista per il caso di violazione degli obblighi di autorizzazione per l'acquisto di partecipazioni o per la relativa alienazione, ovvero nel caso di omessa dichiarazione. La sanzione è ora, espressa in euro e resta ovviamente ferma la previsione di iscrivibilità dei diritti connessi alle partecipazioni irregolarmente assunte o mantenute.

Il relatore si sofferma quindi in termini sintetici sulle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 58 del 1998 – testo unico dell'intermediazione finanziaria – dall'articolo 3 dello schema in titolo.

Con riferimento all'articolo 1, che il citato testo unico dedica alle definizioni, sono aggiunte, al comma 2, la lettera *b-bis* – strumenti finanziari – con un rimando puro e semplice alla nuova previsione del codice civile, e i commi *6-bis*, *ter* e *quater* che, rispettivamente, introducono le fattispecie di «partecipazioni», di «consiglio di gestione», di «consiglio di sorveglianza» e di «comitato per il controllo sulla gestione»; il tutto in termini pienamente aderenti a quanto introdotto nel codice civile.

All'articolo 8, in materia di vigilanza informativa, è aggiunto, parallelamente e come già operato per il testo unico bancario, l'obbligo di previsione statutaria delle funzioni e dei poteri che competono all'organo di controllo. L'obbligo di informativa alla Banca d'Italia ed alla Consob, già in capo ai collegi sindacali e alle società di revisione delle controllanti delle SIM e SICAV e delle società di gestione del risparmio, è ora attribuito all'organo, qualunque esso sia, nell'ambito dei nuovi modelli introdotti, che è chiamato ad assicurare il controllo sui conti.

L'articolo 13, in tema di esponenti aziendali, è uniformato, mediante l'introduzione del requisito dell'indipendenza anche con riguardo ai componenti del consiglio di sorveglianza o di gestione. Resta ferma la sanzione della decadenza in caso di mancanza o anche perdita dei requisiti, con obbligo da parte del consiglio d'amministrazione di dar luogo alla relativa dichiarazione.

L'articolo 14 subisce modifiche di puro coordinamento, mediante introduzione dei concetti di «partecipazione» con riferimento alle SIM e alle SGR, restando ovviamente fermo il riferimento al capitale in relazione alle SICAV. La mancanza, o la perdita, dei requisiti di onorabilità determina l'impossibilità dell'esercizio dei diritti di voto e l'impugnabilità degli atti adottati.

Con le modifiche introdotte all'articolo 45 è confermato il carattere di specialità delle SICAV, con esclusione delle stesse dalla possibilità di emettere azioni cui corrispondono diritti diversi (art. 2348, comma 2), ovvero azioni – in funzione di partecipazione agli utili – destinate ai dipendenti della società (art. 2349), ovvero azioni correlate ai diritti patrimoniali relativi a specifiche attività sociali (art. 2350, comma 2).

Ed è con le modifiche all'articolo 48 che è ulteriormente aggiornato e coordinato il sistema delle SICAV, questa volta in relazione alle fasi della liquidazione e dello scioglimento per volontà dei partecipanti.

L'articolo 49, analogamente a quanto già previsto all'art. 57 del testo unico bancario, stabilisce che la competenza della Banca d'Italia, in relazione a fusioni e scissioni di SICAV, sia estesa non solo ai relativi progetti, ma anche – come del resto è ovvio – alle eventuali deliberazioni assembleari che li abbiano modificati. Il testo prevede ora che l'intervento della Banca d'Italia sia di «preventiva autorizzazione» e non già di «preventivo nulla osta», con il che la previsione è uniforme sia in relazione alle SICAV, sia per le banche.

L'articolo 105 – in materia di offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie – aggiorna il concetto di azione ordinaria, sostituendovi quello di azioni che attribuiscono diritti di voto di particolare rilievo (nomina o re-

voca degli amministratori, proposizione di azioni di responsabilità, ecc.). L'intervento è affievolito mediante l'attribuzione, nel nuovo comma 3, alla Consob del potere di estensivamente includere nel capitale rilevante altre categorie di azioni.

La modifica del comma 2 dell'articolo 106, in materia di OPA totalitaria, mira a risolvere il caso in cui – per effetto dell'inesistenza di altri acquisti da parte dell'offerente – venga meno uno dei due parametri essenziali per la determinazione del prezzo d'offerta. Il comma 3-*bis* estende, inoltre, la capacità regolamentare della Consob, attribuendo la possibilità di stabilire l'obbligo di offerta nei casi in cui il superamento della soglia partecipativa che determina lo stesso abbia luogo per la disponibilità congiunta di azioni e strumenti finanziari che, nell'insieme, attribuiscano un potere di controllo equivalente.

Il sistema identificativo delle azioni, per così dire di «rango superiore», come identificato dall'articolo 105, è utilizzato – nella novellazione dell'articolo 108 – per determinare l'ulteriore caso di OPA residuale, essendo sempre fissato il limite di partecipazione azionaria in una quota superiore al novanta per cento e sempre ove non sia ristabilito un adeguato flottante nel termine prescritto di novanta giorni.

L'articolo 116 riguarda gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e ora prevede, innovativamente, che i relativi bilanci di esercizio siano esaminati da società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili, con richiamo espresso delle disposizioni contenute nella «sezione VI», che è dedicata, in generale, alla revisione, e – segnatamente – alle tipologie del giudizio individuate dall'articolo 156.

L'articolo 120 estende ora alla Consob anche il potere di stabilire, con regolamento, i casi in cui l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti si estende anche a coloro che posseggono strumenti finanziari muniti di diritti di voto.

L'articolo 122 esclude espressamente, mediante il nuovo comma 5-*bis*, che siano applicabili le norme civilistiche in materia di pubblicità dei patti parasociali riguardanti società quotate e loro controllanti. La ragione discende dalla peculiarità delle stesse e dalle disposizioni *ad hoc* che sono al riguardo previste, tali da generare – comunque – un elevato grado di trasparenza. Con conseguente utilità della netta distinzione mirante ad evitare incertezze interpretative (*rectius* applicative delle norme civilistiche) e conseguenti contenziosi. È questo un passaggio che il relatore ritiene di particolare delicatezza e sul quale richiama l'attenzione.

L'articolo 134, dispone ora che, per le deliberazioni di aumento di capitale, nel limite dell'uno per cento dello stesso, siano da conseguire quelle richieste per le assemblee straordinarie.

L'articolo 146 subisce un aggiornamento discendente dall'intervenuta modifica dell'articolo 2406 del codice e la sussistenza della previsione anteriore, a tutela degli azionisti di risparmio, resta garantita dal nuovo comma 2-*bis*, che è peraltro semplice parafrasi del «nuovo» articolo 2406, comma 1.

È introdotto un nuovo articolo 147-*bis* che contiene la previsione di un secondo tipo di «assemblee speciali» – per le quali si applicano peraltro le stesse disposizioni degli articoli 146 e 147 – espressamente riferite per i possessori di nuovi strumenti partecipativi.

Il relatore dichiara di non comprendere, invero, la ragione per cui la previsione non sia opportunamente integrata in quella dell'articolo 146, con evidente guadagno in termini di chiarezza e semplificazione. Suggestisce, pertanto, di provvedere in tal senso.

L'articolo 148, in tema di composizione e requisiti di appartenenza al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato di controllo, prevede ora rafforzati requisiti di indipendenza non solo con riferimento alle società e alle loro controllanti e controllate, ma anche per le società sottoposte al comune controllo.

L'articolo 151 adegua le disposizioni in materia di poteri del Collegio sindacale, prevedendo l'accesso diretto agli atti, ai fini ispettivi, oltre che lo scambio di informazioni con i pari organi delle controllate. Sulla medesima falsa riga sono disegnati – dagli articoli 151-*bis* e *ter* – gli analoghi poteri del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Agli stessi si aggiungono, tuttavia, gli ulteriori poteri di diretta convocazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, oltre che, per il consiglio di sorveglianza, dell'assemblea dei soci e del consiglio di gestione.

Se da un lato appaiono di puro coordinamento le modifiche agli articoli successivi, è tuttavia da rilevare come – in seno all'articolo 158 sia ora previsto il deposito e la pubblicità della relazione della società di revisione *ex art.* 2441, comma 4 del codice civile, in materia di apprezzamento della congruità dei valori, rispetto al prezzo di mercato.

L'articolo 166 prevede che la Banca d'Italia e la Consob possano direttamente provvedere alla richiesta dei provvedimenti *ex art.* 2409 senza necessità di interessarne il pubblico ministero.

L'articolo 189 estende la sanzione amministrativa pecuniaria anche al caso di violazione dei divieti e degli obblighi in materia di esercizio del diritto di voto da chi non ha, ovvero non ha più, i requisiti di onorabilità per le partecipazioni in SIM, SGR e SICAV, equiparando le condotte – agli effetti sanzionatori – a quelle già ora previste di difetto di comunicazione alla Banca d'Italia, con conseguente sospensione del diritto di voto, ovvero di difetto di comunicazione a Consob (per la gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari) ovvero – ancora – in relazione a requisiti e comunicazioni per l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.

In proposito il relatore ritiene che la disposizione sia, nella sostanza, condivisibile anche se dubita della esistenza della relativa facoltà in capo al legislatore delegato.

L'articolo 4 del decreto legislativo interviene sul decreto legislativo n. 5 del 2003 in materia di procedura. In proposito il relatore osserva che l'articolo 2 realizza un coordinamento con le disposizioni del codice



di procedura civile, in materia di riduzione dei termini a comparire, nei casi d'urgenza e nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Nell'articolo 4 è precisato che la domanda riconvenzionale, l'annuncio della chiamata in causa di terzi e la formulazione delle conclusioni devono avvenire con la comparsa di risposta, a pena di decadenza. Conseguentemente, è stabilito nell'articolo 6 che l'attore possa, con la memoria di replica, ugualmente a pena di decadenza, dar luogo a nuove domande ed eccezioni, e alla chiamata del terzo, quando queste dipendano dalla domanda riconvenzionale o dalla difesa del convenuto.

Il relatore invita quindi il Governo a valutare, quanto all'articolo 13 e all'ulteriore irrigidimento della norma, in relazione alla modifica apportata nel punto: «abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione», se non sia il caso di prevedere in ogni caso il deferimento all'attore del giuramento decisorio.

Il relatore, dopo aver formulato apprezzamento al Governo per aver recepito buona parte delle osservazioni espresse dal Parlamento in occasione della formulazione dei prescritti pareri, fa presente che al di là delle poche annotazioni di volta in volta enunciate nel corso della rassegna delle varie disposizioni, occorra probabilmente svolgere qualche ulteriore riflessione con riferimento ai limiti e ai contenuti della delega conferita dal Parlamento con la legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Richiama al riguardo l'attenzione sulle specifiche previsioni in essa contenute e precisamente: – l'articolo 1, comma 2, il quale stabilisce che «la riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile»; – l'articolo 1, comma 5 per il quale «entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4»; – l'articolo 12 che contiene, invece, l'unico espresso riferimento alle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, riferimento che è limitato alla sola attribuzione della delega ad emanare nuove norme di procedura; – l'articolo 5, ultimo comma – società cooperative – afferma altresì che «sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina».

Il Presidente relatore fa presente che, ad eccezione di quanto previsto ai citati articoli 5 e 12, non vi sono altre previsioni o criteri direttivi per l'attuazione della delega che riguardino banche e intermediari finanziari. Ne deriva pertanto che nelle originarie intenzioni vi fosse quella di un in-

tervento del Governo sulla materia disciplinata dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dal testo unico bancario solo per realizzare il «necessario coordinamento» con la riforma del diritto societario; coordinamento che, sebbene ampiamente inteso – non essendovi la espressa indicazione limitativa prevista per le banche costituite in forma di società cooperativa – non permetterebbe in ogni caso al Governo di operare sui testi unici citati in modo innovativo.

Se da un lato il potere di coordinamento deve necessariamente implicare quello di colmare eventuali lacune, disarmonie, discrepanze esistenti nel settore in cui la delega stessa si riferisce, dall'altro è escluso che il legislatore delegato possa, con un uso dello strumento del coordinamento che diverrebbe inevitabilmente pretestuoso, introdurre nuovi principi e sopprimere o limitare diritti riconosciuti dalla normativa pre-vigente.

Alla luce delle considerazioni che precedono per il relatore sussistono incertezze sul fatto che si possa parlare di «necessario coordinamento» con riferimento alle seguenti disposizioni: – l'articolo 9.1, nel modificare l'articolo 1 del testo unico bancario, innova rispetto al testo in vigore introducendo al comma 2, tra l'altro, la lettera *h-quater*, che attribuisce alla Banca d'Italia e al CICR il potere di individuare le partecipazioni rilevanti. L'ampia discrezionalità del potere così attribuito, che non è peraltro riferito esclusivamente ai nuovi strumenti finanziari introdotti con la riforma del diritto societario, ma anche alle azioni ordinarie, ha conseguenze per ciò che attiene tra l'altro agli obblighi di comunicazione e di autorizzazione di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico bancario, che pure sono interessati da modifiche (operate dagli articoli 9.5 e 9.6) strettamente correlate a quella in esame e che presentano il medesimo carattere innovativo. Per il relatore si realizza peraltro in tal modo un intervento di delegificazione, dato che l'articolo 19 vigente stabilisce che l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia è necessaria per l'acquisto a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Nella nuova formulazione del primo comma dell'articolo 19, introdotta dall'articolo 9.5, invece, la necessità di preventiva autorizzazione è riferita all'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni che la stessa banca d'Italia, individui come rilevanti. Da quanto precede deriva che, per effetto delle novità introdotte, potrebbe in futuro essere soggetto ad autorizzazione, qualora la banca d'Italia decida di collocare al di sotto del cinque per cento la soglia della partecipazione rilevante, anche l'acquisto di azioni o quote ordinarie da cui consegua il possesso di una partecipazione inferiore al cinque per cento del capitale, acquisto che invece oggi può essere effettuato liberamente stante la chiara disposizione di legge. Analoghe considerazioni possono riferirsi al nuovo terzo comma dell'articolo 19 che, in luogo dei riferimenti ad una soglia percentuale determinata, assoggetta ad autorizzazione l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione rilevante in una banca. Al tempo stesso, l'utilizzo all'articolo 20, comma 1, come riformulato dall'articolo

9.6, della medesima espressione di «partecipazione rilevante» non appare priva di conseguenze rispetto alla disciplina vigente per la quale la soglia che determina l'obbligo di comunicazione, fissata dalla Banca d'Italia, possa essere diversa da quella indicata dalla legge all'articolo 19 vigente. In altri termini il riferimento al medesimo concetto di «partecipazione rilevante» potrebbe legittimare un'interpretazione per la quale debba utilizzarsi sempre il medesimo criterio per entrambe le fattispecie e ciò in senso innovativo rispetto a quanto oggi previsto.

L'articolo 9.2 che introduce modifiche all'articolo 11 del testo unico bancario con impiego di nuova formulazione dei commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* introduce variazioni riguardo all'estensione dei poteri del CICR: in primo luogo con riferimento alla tipizzazione dei titoli mediante i quali la raccolta del risparmio può essere effettuata. Il comma *4-bis* dell'articolo 11 vigente, all'ultimo capoverso, dispone che «Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata. Si legge ora nel nuovo comma *4-bis*, che «Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio» mentre il nuovo comma *4-ter*, così recita: «se non disciplinati dalla legge, Il CICR, ..., su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni». Osserva poi sotto un altro profilo che se da un lato il potere del CICR di stabilire limiti e criteri era riferito alla raccolta dei soggetti indicati nelle lettere *c-bis*, *d*, *d-bis* ed *e* del medesimo articolo 11 vigente, di contro, il nuovo comma *4-quater*, in considerazione della riformulazione della lettera *d*), riferisce il medesimo potere «per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma». Si tratta di differenze che non appaiono prive di rilievo normativo in particolare con riferimento all'estensione della platea dei soggetti potenzialmente interessati dall'esercizio del ricordato potere del CICR che, invece, l'articolo 11, comma *4-bis* vigente riferisce a soggetti determinati in virtù di puntuali richiami.

Con riferimento all'articolo 9.14, è da valutare con attenzione se la previsione di cui all'articolo 52, comma *2-bis*, per il quale «lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale» possa ritenersi conforme con la richiamata disposizione di cui all'articolo 5, ultimo comma della legge delega, che – come appena sopra ricordato – esclude le stesse dall'ambito d'applicazione delle nuove disposizioni.

Con riferimento all'articolo 9.39, va richiamata l'attenzione sulla diversa specificazione degli obblighi del collegio sindacale in funzione di cooperazione con le autorità di vigilanza quale introdotta nel nuovo articolo 112. Non si comprende in particolare, con riguardo all'abrogazione del comma 2, la mancata riproduzione del termine di dieci giorni che rispondeva ad una esigenza di certezza giuridica nell'assolvimento degli ob-

blighi in esame, certezza giuridica sicuramente non soddisfatta dall'utilizzo dell'espressione «senza indugio» contemplata nel nuovo articolo 112.

L'articolo 9.89, che modifica il comma 4 dell'articolo 189 in materia di sanzioni amministrative, introduce un nuovo rinvio interno al dell'articolo 14, sanzionando in tal modo l'esercizio del diritto di voto in violazione del divieto previsto dalla disposizione da ultimo citata e ciò innovativamente rispetto al testo vigente.

Sotto un profilo più generale il Presidente relatore, condividendo nel merito molte delle scelte normative espresse dallo schema in titolo, tuttavia invita il Governo a valutare con la dovuta attenzione le osservazioni esposte sui limiti della delega che ricorda essere di coordinamento e conseguentemente, anche al fine di evitare possibili contenziosi sugli aspetti richiamati, si interroga se non sia il caso che il Governo intervenga sugli aspetti più delicati ed innovativi con un apposito decreto-legge.

Il relatore fa presente altresì alle Commissioni riunite che Infocamere ha rappresentato l'opportunità di operare alcuni piccoli interventi sull'articolo in esame per risolvere possibili incertezze interpretative che potrebbero emergere in sede applicativa, con particolare riferimento al problema dell'assenza della previsione di un termine di presentazione della domanda nei casi in cui è prevista l'iscrizione di un atto o di un fatto nel registro delle imprese. Si tratta di rilievi che ritiene condivisibili, e che sottoporrà all'attenzione delle Commissioni riunite nella proposta di parere.

Manifesta infine apprezzamento per il lavoro del Governo fin qui svolto per attuare la riforma del diritto societario ed in particolare ringrazia il sottosegretario Vietti per l'opera dallo stesso profusa sulla materia.

Svolge quindi la relazione illustrativa il senatore GIRFATTI (*FI*), relatore sul provvedimento per le parti di competenza della Commissione Finanze e tesoro.

Osserva anzitutto che, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2004 della riforma del diritto societario, di cui ai decreti legislativi n. 5 e 6 del 2003, si è reso necessario procedere alla correzione di alcune disposizioni dei citati decreti per adeguarli alle norme in materia di banche e di società quotate in borsa, di cui al Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia (TUB) ed al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Rileva quindi che il provvedimento in esame tende a garantire il massimo grado di applicabilità della riforma del codice civile alle società bancarie ed a quelle quotate, con il dichiarato intento di offrire anche a tali imprese la possibilità di sfruttare le potenzialità di sviluppo e di incremento della competitività che la riforma ha inteso mettere a disposizione degli operatori economici.

Osserva poi che il nuovo diritto societario consente di diversificare i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle varie categorie di azioni e introduce strumenti finanziari diversi dalle azioni che possono conferire il potere di influire sulla gestione in misura analoga e, in qualche caso, anche superiore rispetto al possesso azionario. Tali innovazioni hanno

un significativo impatto sulla disciplina degli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari, attribuendo rilievo alla percentuale posseduta di capitale (nel presupposto che ad essa corrisponda un proporzionale potere di influire sulla gestione) ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione nonché dei requisiti di onorabilità. Lo schema di decreto interviene in materia estendendo la relativa disciplina del TUB e del TUF anche alle nuove forme di partecipazione alla gestione aziendale.

Passa quindi ad esaminare il contenuto dell'articolato, con particolare riferimento agli aspetti rientranti nell'ambito delle competenze della Commissione Finanze e tesoro.

Rileva che in relazione alle norme del TUB riguardanti la raccolta non bancaria del risparmio, si è intervenuti, oltre che per effettuare aggiustamenti formali, per adeguare la disciplina della raccolta effettuata dalle società di capitali alle nuove e più ampie facoltà di raccolta diretta tramite emissione di titoli consentite dalla riforma. A tal fine, l'articolo 2 dello schema apporta modifiche all'articolo 11 del TUB, sostituendo i commi 3 e seguenti. Il nuovo comma 3, che sostituisce interamente quello attuale, sostanzialmente ne ripropone i contenuti, riaffermando che la raccolta presso soci e dipendenti ovvero presso società del gruppo non si considera effettuata tra il pubblico. Allo stesso tempo, il nuovo testo è stato reso più snello, eliminando l'elencazione delle categorie o gruppi di soggetti che per i legami con l'emittente non si considerano ricompresi nella nozione di pubblico e rimettendo al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di individuare le fattispecie rilevanti. Il nuovo comma 4, che sostituisce integralmente l'attuale, non assolve più la funzione di integrare ed ampliare, attraverso una serie di deroghe, le ristrette possibilità di raccolta consentite dal codice civile previgente, bensì, muovendo dalla nuova disciplina civilistica dell'emissione di strumenti finanziari, si limita a richiamare le facoltà di raccolta riconosciute dal codice civile e dalle leggi speciali. Il comma 4-*bis*, in linea di continuità con il testo precedentemente in vigore, rimette al CICR la determinazione dei criteri per individuare, nell'ambito degli strumenti finanziari comunque denominati, quelli che implicano l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, in contrapposizione ai titoli di capitale. Al comma 4-*ter* il potere del CICR di fissare limiti all'emissione viene ristretto ai casi in cui i limiti stessi, anche complessivi, non siano già disciplinati dalla legge – ad esempio, non potrà essere modificata la disciplina relativa alle società quotate perché già espressamente regolata –. Il comma 4-*quater*, in linea con quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo, attribuisce al CICR il compito di tutelare la riserva di attività a favore delle banche stabilendo criteri e limiti alla raccolta delle società finanziarie, eventualmente derogando anche alla disciplina dettata dal codice civile per la raccolta delle società di capitali. Il comma 4-*quinqües* ha la funzione di circoscrivere a quelli che possiedono idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza (ad esempio, Banca d'Italia e ISVAP) il novero degli investitori professionali, previsti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile, in tema di emissione di strumenti finan-

ziari, che possono acquistare titoli emessi da società non quotate in eccesso ai limiti civilistici, garantendo la solvenza dell'emittente in caso di successiva cessione al pubblico.

Il relatore rileva poi che, per quanto attiene alle obbligazioni bancarie, l'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 12 del TUB, oltre che per effettuare adattamenti formali (commi 3 e 4), per tener conto dei nuovi strumenti finanziari che possono essere emessi ai sensi del nuovo diritto societario. In relazione a ciò, il provvedimento estende la disciplina delle obbligazioni bancarie a tali altri strumenti (comma 4-*bis*) e assegna alla Banca d'Italia una potestà normativa secondaria, da esercitarsi in conformità alle delibere del CICR, per la regolamentazione degli strumenti finanziari aventi prevalente contenuto di debito (comma 5).

In relazione, poi, agli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari, sottolinea che il diritto societario consente di diversificare i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle varie categorie di azioni e introduce strumenti finanziari diversi dalle azioni che possono conferire il potere di influire sulla gestione in misura analoga e, in qualche caso, anche superiore rispetto al possesso azionario. Tali innovazioni hanno un significativo impatto sulla disciplina degli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari, che prende come esclusivo riferimento la percentuale posseduta di capitale, nel presupposto che ad essa corrisponda un proporzionale potere di influire sulla gestione, dato il principio che a ogni azione corrisponde un voto.

Evidenzia pertanto come gli interventi di coordinamento sul TUB e sul TUF siano stati volti a preservare l'efficacia dei controlli sugli assetti proprietari nel nuovo contesto del diritto societario attraverso un duplice intervento sulla normativa bancaria e finanziaria preesistente. Nella sezione dei Testi Unici dedicata alle definizioni è stata introdotta una nozione generale di partecipazione che ricomprende sia le azioni e le quote sia gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. Per quanto concerne il TUB, nella medesima sede, è stato attribuito alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di individuare, con riferimento alle diverse fattispecie disciplinate, le partecipazioni che, oltre a quelle di controllo, integrano la nozione di partecipazione rilevante. È rimasta sostanzialmente inalterata l'impostazione del corrispondente articolo relativo al TUF, che già prevedeva una definizione generale di partecipazione qualificata ed un ampio potere regolamentare della Banca d'Italia. Coerentemente alla descritta impostazione, l'articolo 2 del decreto modifica l'articolo 19 del TUB eliminando il riferimento per la determinazione degli obblighi autorizzativi alle percentuali di capitale possedute e sostituendolo con la nozione di partecipazione rilevante, così come verrà definita dalla richiamata normativa secondaria. Analoga operazione viene condotta con riferimento agli obblighi di comunicazione così come disciplinati dall'articolo 21 TUB.

Prosegue rilevando che gli ulteriori interventi sulla disciplina dei requisiti di onorabilità dei partecipanti e della sospensione del diritto di voto

sono volti, da un lato, ad introdurre la nuova nozione generale di partecipazione e, dall'altro, ad adattare le conseguenze dell'inosservanza delle richiamate disposizioni anche alle ipotesi in cui la partecipazione non sia rappresentata da azioni ma da strumenti finanziari partecipativi.

Ritiene, a tale proposito, di rilevante interesse i modelli di amministrazione e controllo ed in particolare il tema ampiamente trattato del governo societario.

In tema di sistemi di governo societario, l'adeguamento del TUB alla riforma è volto a consentire alle banche di sfruttare le opportunità consentite dal nuovo diritto societario, anche adottando modelli gestionali alternativi al sistema tradizionale (modelli dualistico e monistico); al contempo, sono state apportate le modifiche normative necessarie ad assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e a mantenere efficacia agli strumenti a disposizione dell'organo di vigilanza: a tale proposito giudica doveroso, anche alla luce dei recenti e noti accadimenti, proporre una riflessione sui sistemi di controllo interno previsti dai decreti legislativi nn. 5 e 6 del gennaio 2003 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2004.

Ritiene sia fuor di dubbio che l'efficacia dell'azione di controllo dispiegata dal collegio sindacale, o da altro simile organismo contemplato dalla novellata disciplina codicistica, non possa prescindere dalla sussistenza di due fondamentali requisiti: autonomia e professionalità.

Ancorché sia stata avviata la riforma del diritto societario, in base ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, ritiene opportuno proporre un'ulteriore riflessione sulle connotazioni degli organi di controllo interno anche alla luce di un'ineludibile necessità di rafforzamento delle misure di controllo sull'operato delle società di capitali. In relazione a uno dei temi che da tempo ha suscitato vivaci dispute dottrinali, costituito dall'accertamento della effettiva indipendenza del collegio sindacale e, conseguentemente, dell'esercizio dell'azione di controllo senza condizionamenti di sorta, sottolinea che viene sostenuto da più parti che la circostanza che i sindaci siano nominati dall'assemblea dei soci, e quindi dal medesimo organismo che insedia gli amministratori, sarebbe di per sé motivo di scarsa autonomia e, conseguentemente, di scarsa funzionalità dell'organo di controllo e ciò in quanto i controllanti ed i controllati sarebbero espressione del medesimo gruppo di comando. La mancanza di presupposti atti a garantire la piena autonomia dei componenti il collegio sindacale può determinare effetti negativi di maggiore portata per le società non quotate e non spontaneamente assoggettatesi a revisori esterni: infatti, in detti organismi ai sindaci è demandato sia il controllo amministrativo che quello contabile laddove quest'ultimo, per le società approdate in borsa o comunque revisionate, è affidato a professionisti che non rivestono cariche elettive e per i quali sono previste limitazioni temporali per quanto attiene agli incarichi loro affidati. Un'ulteriore problematica attinente ai collegi sindacali è determinata dal fatto che le disposizioni succedutesi in materia di composizione del registro dei revisori contabili, tese comunque a salvaguardare le situazioni di fatto esistenti, non costituiscono garanzia di una indiscutibile

sussistenza della necessaria competenza in capo agli iscritti per un corretto e proficuo esercizio della funzione di controllo.

Rileva quindi che uno degli esempi negativi più rilevanti di una scelta sicuramente condivisa da molti destinatari, ma assolutamente penalizzante sotto il profilo sostanziale e del perseguimento degli obiettivi reali riconducibili allo svolgimento della funzione di che trattasi, possa rinvenirsi nella situazione che si è venuta a creare nelle piccole banche di credito cooperativo (*ex* casse rurali ed artigiane), laddove il numero cospicuo di organismi della specie e, conseguentemente, di collegi sindacali costituiti per la gran parte da soggetti scarsamente o per nulla adatti a disimpegnare compiti di controllo amministrativo e contabile a motivo della loro estrazione, istruzione e formazione professionale ha determinato, non di rado, conseguenze negative molto rilevanti per le banche della categoria. Infatti, numerose aziende di credito a base cooperativa hanno patito situazioni di crisi risoltesi, nella maggior parte dei casi, con provvedimenti di rigore disposti dall'Autorità di vigilanza, provvedimenti spesso prodromici all'incorporazione da parte di altre istituzioni bancarie quasi mai appartenenti al comparto dell'azienda rilevata. Ritiene non possa sottracersi che nella gran parte dei casi i collegi sindacali non erano stati in grado di rilevare prontamente ed autonomamente i segnali di crisi delle aziende sulle quali erano tenuti ad esercitare i loro controlli, ragion per cui, solo in occasione degli accertamenti ispettivi disposti dall'Organo di vigilanza, emergevano anomalie che, spesso, avevano assunto connotati di irreversibilità. Giudica indubbio che il progressivo deterioramento delle situazioni tecniche di molte banche della specie, determinato da scelte poco oculate dell'organo amministrativo o addirittura da comportamenti scientemente non corretti, sia stato favorito dalla presenza di collegi istituiti solo per il rispetto formale della normativa ma assolutamente incapaci, per scarsa professionalità, oltre che in molti casi anche per mancanza di autonomia, di fungere da effettivo contraltare del consiglio di amministrazione.

Ritiene che l'esempio proposto appaia indubbiamente eclatante investendo, in particolare, l'esercizio di una funzione, quale quella creditizia, di rilevanza costituzionale; reputa tuttavia evidente che la problematica attinente la professionalità dei componenti l'organo di controllo aziendale assuma un carattere generale e, laddove si associ alla mancanza dei presupposti atti a garantire in ogni circostanza una effettiva autonomia nello svolgimento della funzione di controllo interno, appaia inevitabile pervenire alla conclusione per cui la normativa vigente in materia di collegi sindacali non sia, di per sé, garanzia di efficiente funzionalità degli stessi. Infatti, solo da una concreta presa di coscienza, da parte della proprietà, della necessità di dare veste sostanziale, e non solo formale, ad un organo previsto dalla disciplina codicistica, può scaturire l'apprestamento di condizioni che ne consentano una reale funzionalità, assolutamente indispensabile anche nelle società che si avvalgono di revisori esterni in quanto soltanto il tempestivo e professionale riscontro degli atti amministrativi può evitare che si determinino negative conseguenze di carattere contabile



che potrebbero essere evidenziate soltanto in un'epoca non più utile per porvi rimedio.

Dopo aver illustrato i punti di debolezza dell'attuale legislazione riguardante i collegi sindacali, il relatore si sofferma a considerare se la revisione del diritto societario, nella misura in cui ha previsto nuove forme di articolazione degli organismi aziendali, sia idonea o meno a consentire il superamento degli aspetti di criticità che possono compromettere l'efficienza dei riscontri di matrice aziendale. Rammenta, in proposito, che il richiamato decreto legislativo n. 6 del 2003 prevede che le società per azioni, nonché quelle cooperative, possano strutturare la funzione di controllo secondo tre diverse tipologie, rifacendosi al modello tradizionale e, quindi, confermando l'attuale attribuzione delle competenze in materia di collegio sindacale, ovvero optando per il modello dualista e, quindi, per un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea dei soci – secondo il testo normativo competono al consiglio di sorveglianza attribuzioni che travalicano il mero esercizio del controllo riguardando, tra l'altro, la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione e la deliberazione e lo svolgimento dell'azione di responsabilità nei confronti di questi ultimi –, ovvero, infine, adottando il modello monista, il quale prevede la presenza del solo consiglio di amministrazione all'interno del quale si procede, poi, all'istituzione di un comitato preposto al disimpegno del controllo sulla gestione e costituito da amministratori definiti non esecutivi – sulla base della formulazione del richiamato testo legislativo, i soggetti preposti all'effettuazione dei controlli devono possedere requisiti di indipendenza, dovendo inoltre beneficiare di adeguati poteri di informazione ed ispezione –.

Il relatore giudica evidente che la scelta del modello tradizionale, scelta peraltro residuale, nel senso dell'adozione di tale modello qualora non diversamente previsto in sede statutaria, lascerebbe immutate tutte le perplessità espresse circa l'efficacia dei controlli interni, sia sotto il profilo dell'autonomia dei sindaci, sia con riguardo ai requisiti di professionalità, nulla essendo stato innovato in proposito dai principi informativi della legge delega. Le due diverse opzioni, mutate in certa misura dagli ordinamenti giuridici anglosassoni, evidenziano entrambe, sia pure con motivazioni di segno opposto, aspetti di commistione tra la funzione amministrativo-gestionale e quella di controllo compromettendo il requisito dell'autonomia in capo ai soggetti che le funzioni medesime devono esercitare. Nel modello dualista, infatti, appare assolutamente pregnante il ruolo del consiglio di sorveglianza che, dovendo tra l'altro procedere anche alla nomina dei membri del consiglio di gestione, potrebbe vanificarne l'indipendenza e, conseguentemente, la separazione effettiva tra la funzione di conduzione aziendale e quella relativa al riscontro degli atti di gestione. Situazione del tutto analoga connota il modello monista, anche se una sintetica locuzione inserita nel testo normativo prevede che gli amministratori non esecutivi debbano essere in possesso di requisiti di indipendenza non meglio esplicitati. A tale riguardo, il relatore replica le medesime perplessità adombrate con riferimento al modello dualista, sia pure

in termini rovesciati, poiché in tale fattispecie erano i membri del consiglio di sorveglianza a nominare i soggetti preposti alla gestione, mentre nel modello monista sono gli amministratori eletti dall'assemblea dei soci ad individuare, nel loro ambito, quei colleghi che saranno incaricati del controllo sul loro operato.

Rileva inoltre che, se la necessaria autonomia non appare essere salvaguardata nelle configurazioni degli organi sociali previste in alternativa a quella tradizionale, nemmeno in ordine al requisito della professionalità sembrano essere stati fatti passi in avanti volti a garantire, a prescindere dalle scelte aziendali che potrebbero essere assolutamente oculate sotto tale profilo, sempre e comunque un'adeguata competenza dei soggetti deputati all'esercizio dei controlli. Infatti, posto che sia nel modello dualista che in quello monista la caratterizzazione dei riscontri riveste una matrice essenzialmente di controllo di gestione, il legislatore ha previsto che, per le società che non si avvalgono di revisori esterni, siano individuate forme di controllo contabile esercitabili da soggetti scelti secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale. Osserva, in proposito, che nulla viene disposto relativamente ai soggetti che sono stati iscritti nel registro dei revisori contabili sulla scorta delle sole esperienze pregresse all'entrata in vigore del registro stesso e che, pertanto, è presumibile che, anche in una nuova configurazione degli organi aziendali, tali soggetti potrebbero essere chiamati ad esercitare i controlli contabili previsti dalla normativa ancorché non dispongano, nella sostanza, dei requisiti necessari al disimpegno delle mansioni loro affidate in modo professionale e proficuo.

Sulla base delle considerazioni svolte, il relatore esprime perplessità in merito ai principi sanciti nella legge delega e relativi ai possibili nuovi scenari in materia di strutturazione degli organi di controllo aziendale. Ritiene infatti che, in occasione della rivisitazione del diritto societario, sia stata trascurata l'occasione per restituire dignità e, soprattutto, coerenza all'esercizio di una funzione che dovrebbe costituire il primo e più immediato baluardo di tutela non soltanto degli interessi delle minoranze, ma anche di quanti intrattengono relazioni d'affari con le società.

Esprime poi consapevolezza della difficoltà di proporre rimedi efficaci per superare i più volte rimarcati aspetti di negatività che connotano i collegi sindacali e che si ritiene non possano essere convenientemente emendati dalle nuove configurazioni prospettate per gli organi di controllo aziendale; pur tuttavia, giudica opportuno indicare possibili alternative che, pur non pretendendo di rappresentare soluzioni ottimali, possano quanto meno costituire una base di riflessione e, possibilmente, di dialogo.

Rileva quindi che lo stesso legislatore si è posto il problema di una supervisione rispetto al controllo contabile, sia pure con riferimento esclusivamente ai modelli dualista e monista. Peraltro, sottolinea che la previsione che un tale riscontro possa essere esercitato da soggetti terzi scelti secondo i criteri di nomina previsti per l'accesso ai collegi sindacali, appare avallare il convincimento per cui quanti oggi possono ricoprire la carica di sindaco, per il fatto stesso di aver beneficiato della iscrizione nel

registro dei revisori contabili ed a prescindere dall'effettivo bagaglio tecnico-professionale di cui dispongono, siano in una certa misura più competenti di coloro che potrebbero essere chiamati ad esercitare la funzione di controllo nei consigli di sorveglianza ed all'interno del consiglio di amministrazione nell'unico organo previsto dal modello monista.

Reputa che una tale valutazione, implicita nella formulazione del testo normativo e in larga misura non condivisibile, si presti tuttavia alla considerazione per cui solo se l'operato dell'organo di controllo viene sottoposto al vaglio critico di un organismo esterno sussistono possibilità che al disimpegno dei compiti della specie vengano chiamati soggetti dotati di professionalità adeguate.

Sottolinea poi che la soluzione *in nuce* contenuta nella norma precedentemente richiamata, e che ritiene possa costituire l'abbrivio per il superamento delle problematiche illustrate, andrebbe tuttavia sviluppata potendosi, ad esempio, prevedere la creazione di uno specifico organismo deputato all'effettuazione di controlli di natura contabile nelle fattispecie societarie in cui manca la funzione di revisione esterna, ma occorrerebbe statuire nel contempo criteri rigorosi, sotto il profilo della professionalità oltre che della onorabilità, per poter accedere a tale istituzione. Laddove, poi, si prevedesse che le anomalie rilevate nello svolgimento della funzione di controllo contabile, ed eventualmente anche di quello amministrativo, possano costituire oggetto di procedure sanzionatorie di vario livello la cui attivazione potrebbe essere demandata anche alle società di revisione o a quanti, dall'esterno, siano chiamati a disimpegnare i riscontri di cui è cenno nella legge delega, si realizzerebbero molto probabilmente condizioni tali per cui sarebbero gli stessi soggetti scarsamente dotati di competenze professionali, e che per fortuite vicende si sono ritrovati a ricoprire incarichi sindacali, a chiedere di essere esonerati dallo svolgimento di compiti valutabili non più dalla sola assemblea dei soci, ma da professionisti pronti a cogliere comportamenti od omissioni censurabili, eventualmente anche a livello penale, senza che, peraltro, le inesistenti o le scarse conoscenze per lo svolgimento dei compiti di controllo possano costituire un'esimente in sede di irrogazione delle sanzioni stesse.

Ritiene che la previsione di un riscontro sull'operato dei controllori aziendali, riscontro ovviamente non privo di conseguenze significative qualora si rinvenissero comportamenti a vario titolo censurabili, possa costituire, sia pure indirettamente, la condizione affinché la funzione di controllo interno sia contrassegnata da sufficiente autonomia. Infatti, analogamente a quanto evidenziato in ordine alla professionalità, laddove i soggetti chiamati a svolgere i compiti di che trattasi siano consapevoli che alle eventuali anomalie loro ascrivibili corrisponderà un adeguato sistema sanzionatorio, ben difficilmente la funzione di controllo si appiattirà sulla mera formalità o sulla compiacenza delle aspettative degli amministratori o dei soci di riferimento.

A conclusione dell'analisi sottolinea che le misure proposte come base di discussione, pur se impopolari verso quanti hanno finora ingiustamente beneficiato di prerogative senza averne nella sostanza titolo, sono

dettate dalla sola finalità di ripristinare quella effettiva contrapposizione di ruoli in ambito societario che costituisce la condizione necessaria per la reale pluralità degli organi aziendali voluta dal legislatore e, comunque, ribadita anche nella legge delega sia pure secondo tipologie e caratterizzazioni diverse.

Osserva infine che il ruolo dell'organo di controllo aziendale, in un contesto caratterizzato da una progressiva *deregulation* e dall'abbattimento delle barriere all'entrata, appare fondamentale, essendo affidato al collegio sindacale lo svolgimento di una funzione che travalica l'aspetto privatistico, non limitandosi alla garanzia dell'interesse sociale, ed in particolare dei soci di minoranza, ma estendendosi alla tutela generale degli interessi di tutti i terzi che, in varia misura, siano legati alle sorti della società.

Con particolare riferimento allo schema di decreto, il relatore sottolinea che l'attribuzione della funzione di controllo contabile a soggetti esterni alla società, nonché le differenze nella formulazione degli specifici compiti di controllo, hanno richiesto modifiche all'articolo 52 del TUB, al fine di assicurare che, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, sia comunque presente in ciascun modello un soggetto che svolga la medesima funzione di raccordo con l'organo di vigilanza, che il TUB attribuisce al collegio sindacale e incentra sulla rilevazione delle irregolarità gestionali e delle violazioni normative. A tal fine, è stato previsto che lo statuto disciplini i compiti e i poteri dei soggetti incaricati del controllo (comma 1), si da porre rimedio, per il sistema monistico, al mancato richiamo al controllo di legalità e di gestione nell'indicazione dei compiti del Comitato per il controllo sulla gestione, nonché, per il sistema dualistico, alla mancata attribuzione al Consiglio di sorveglianza di alcuni poteri ispettivi, necessari per il corretto assolvimento della funzione di referente dell'Organo di vigilanza. Allo stesso modo, si è intervenuti sull'articolo 8, comma 3, del TUF, in materia di compiti e poteri degli organi di controllo in SIM, SGR e SICAV.

Rileva peraltro che la modifica del comma 2 dell'articolo 52 del TUB comporta un adattamento terminologico alla nuova disciplina del controllo contabile, la quale prevede che tale funzione possa essere affidata, oltre che a una società di revisione, ad altri soggetti abilitati, mentre la stessa funzione assolve la modifica dell'articolo 8, comma 5, del TUF per quanto concerne gli intermediari vigilati. Inoltre, il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 52 del TUB ha la funzione di chiarire che le banche di credito cooperativo – per quanto sottratte, allo stato, dalla riforma del diritto societario – possono attribuire, per via statutaria, il controllo contabile al collegio sindacale, in quanto sono considerate, in conformità a un consolidato orientamento espresso dalla CONSOB, società non aperte al mercato dei capitali di rischio.

Si sofferma quindi sulla modifica l'articolo 112 del TUB, relativo agli intermediari finanziari non bancari, per estendere ai soggetti incaricati del controllo endosocietario negli intermediari i poteri e doveri del collegio sindacale, al fine di consentire l'assolvimento della funzione di referente dell'Organo di vigilanza, nonché per aggiornare i riferimenti ai sog-

getti che svolgono la funzione di controllo contabile, analogamente a quanto avvenuto per le banche.

Sottolinea poi che la disciplina dei requisiti richiesti per gli esponenti aziendali è stata integrata con riferimento ai requisiti di indipendenza (articoli 26 e 62 del TUB e articolo 13 del TUF). Pertanto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, saranno determinati specifici requisiti di indipendenza per gli esponenti, avendo come riferimento quelli dettati dal codice civile, ed estendendo a tali requisiti il meccanismo di decadenza, che può essere pronunciata, in ultima istanza, dalla Banca d'Italia. Sono stati anche aggiornati i riferimenti agli organi sociali che, nei diversi modelli di amministrazione previsti dal codice civile, possono dichiarare la decadenza dei soggetti privi dei requisiti. In modo analogo e con le stesse finalità si è intervenuti sull'articolo 109 del TUB, in tema di requisiti e di decadenza degli esponenti in intermediari finanziari non bancari.

Le modifiche apportate alle disposizioni del TUB riguardanti i requisiti degli esponenti hanno reso necessario effettuare adattamenti di tipo formale alle norme del medesimo testo unico concernenti le condizioni per l'autorizzazione all'attività bancaria.

Per quanto riguarda poi gli altri aspetti, l'articolo 2 dello schema aggiunge all'articolo 1 del TUB i commi 3-*bis* e 3-*ter*, allo scopo di introdurre una norma di chiusura che sancisce l'equiparazione, ai fini dell'applicazione delle norme del TUB che non dispongano diversamente, delle espressioni utilizzate nei diversi modelli per indicare l'organo di amministrazione e quello di controllo. In tal modo, è stato possibile limitare gli interventi di adattamento alle disposizioni del testo unico che richiedono una soluzione *ad hoc*, rinviando per tutte le altre norme alla citata disposizione di chiusura.

La modifica dell'articolo 23 del TUB concerne il riferimento alla nomina o revoca della maggioranza degli amministratori, al fine di tenere conto, da un lato, dell'esistenza di modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale, dall'altro, per attribuire rilievo anche all'analoga fattispecie della nomina o revoca della maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza.

Discorso a parte, inoltre, meritano le banche cooperative. L'esclusione delle banche costituite in forma cooperativa dal campo di applicazione della riforma societaria, operato con l'articolo 223-*terdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, ha fatto però salvo il riconoscimento delle banche di credito cooperativo come cooperative a mutualità prevalente quando rispettino le norme delle leggi speciali. L'intervento modificativo dell'articolo 28 del TUB, ha lo scopo di precisare la nozione di mutualità prevalente delle banche di credito cooperativo ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali. In particolare, tale nozione risulta dal congiunto verificarsi di due condizioni: la sussistenza della operatività prevalente con soci, definita ai sensi dell'articolo 35 del testo unico, e il possesso dei requisiti mutualistici previsti dall'articolo 2514 del codice civile.

L'oratore ricorda inoltre che proprio per questa categoria di banche pende presso la Commissione Europea la procedura di messa in mora dell'Italia in merito alla compatibilità degli articoli relativi alle predette istituzioni creditizie contenuti nel TUB con gli articoli 43 e 56 del Trattato, in quanto le norme relative al voto capitario, al limite del possesso azionario, alla clausola di gradimento e limite alle deleghe per la partecipazione dei soci in assemblea, potrebbero essere in contrasto con il diritto di stabilimento di una società dell'Unione Europea nel nostro paese e soprattutto violerebbero il principio della libera circolazione dei capitali.

Sarebbe necessario quindi rivedere al più presto l'intera normativa in vigore, in particolar modo per le quotate, al fine di adeguare la vigente normativa con quella Comunitaria cercando di ben combinare le esigenze della categoria con quelle del mercato finanziario.

Infine, in relazione alle procedure di crisi ed alle sanzioni, le modifiche apportate alle disposizioni dei due testi unici in tema di procedure straordinarie e di crisi sono prevalentemente di tipo formale e hanno lo scopo di chiarire gli effetti dei provvedimenti sugli organi aventi funzioni di amministrazione e controllo, in relazione ai diversi modelli gestionali adottabili, nonché sui possessori di strumenti finanziari a contenuto partecipativo.

Lo schema di decreto modifica, altresì, le disposizioni del TUB e del TUF collegate alle norme del codice civile modificate o abrogate dalla riforma del diritto societario, ed effettua interventi formali di aggiornamento dei rinvii interni alle disposizioni dei due Testi unici modificate dal medesimo schema di decreto.

Interviene in discussione generale il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale si associa alle valutazioni favorevoli espresse dal presidente Antonino Caruso in relazione all'operato del Governo, osservando come sia stata posta in essere da parte dell'Esecutivo un'approfondita attività istruttoria e di approfondimento nella predisposizione e nell'attuazione della riforma del diritto societario, al fine di assicurare al nuovo assetto sistematicità e coerenza, garantendo altresì l'adeguatezza della disciplina rispetto alle esigenze dei soggetti interessati. Esprime pertanto l'auspicio che il complesso della normativa entri in vigore in tempi rapidi.

Reputa peraltro necessari taluni chiarimenti da parte del rappresentante del Governo. Con particolare riferimento alla formulazione dell'articolo 2514, comma 1, lettera *b*), del codice civile (relativo ai requisiti delle società cooperative a mutualità prevalente) ritiene debba specificarsi che il divieto ivi previsto per la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a quella stabilita opera fermo restando quanto previsto dalla lettera *a*) del medesimo comma in relazione al divieto di distribuzione di dividendi. Sottolinea che la finalità di tale precisazione è quella di chiarire la portata dei citati divieti, onde impedire che lo strumento della società cooperativa possa essere utilizzato a fini speculativi, per fruire delle agevolazioni fiscali.

Per quanto concerne l'articolo 111-*decies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, rileva l'opportunità dell'inserimento della precisazione per cui non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge n. 388 del 2000 le modifiche delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, esclusivamente se effettuate ai fini dell'adeguamento all'articolo 2514 del codice civile. Evidenzia che la descritta specificazione è finalizzata ad evitare comportamenti elusivi da parte delle società cooperative a mutualità prevalente, in presenza di un dettato normativo ambiguo.

Conclude auspicando che le osservazioni formulate nel parere parlamentare trovino adeguato riscontro nelle scelte effettuate dal Governo, rilevando criticamente come con riferimento all'attuazione della riforma dell'imposta sul reddito delle società taluni rilievi espressi in sede parlamentare non siano stati ritenuti meritevoli di accoglimento da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario VIETTI, replicando alle osservazioni del Presidente relatore, osserva come il problema da lui evocato in materia di limiti della delega sia stato ben presente al Governo in occasione della predisposizione dell'articolato in titolo. Pur con riserva di effettuare un'attenta valutazione delle osservazioni formulate in proposito, rappresenta comunque che i punti evidenziati dal Presidente relatore non presentano carattere innovativo e sono giustificati dalla necessità di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle novità introdotte con la riforma del diritto societario. In particolare l'eliminazione del riferimento ad una soglia quantitativa espressa in termini percentuali, nell'articolo 19 del testo unico bancario, si giustifica per l'inattualità del criterio in esame, preferendosi un nuovo parametro di tipo qualitativo la cui determinazione è opportuno sia lasciata all'autorità di vigilanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**359<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE, in sostituzione del relatore designato, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

Ricorda in proposito che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sancito il mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, condannando la Repubblica italiana alle spese, per cui occorre uniformarsi a tale sentenza in modo da non incorrere nelle sanzioni che quella Corte potrebbe comminare. Sottolinea altresì la necessità di disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di laurea in giurisprudenza conseguiti presso istituzioni universitarie operanti nel territorio nazionale e che siano state riconosciute di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale.

Conclude, proponendo un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.



Il senatore STIFFONI (*LP*) si rivolge al rappresentante del Governo per chiedere per quale motivo l'Università di Venezia Ca' Foscari non sia compresa nell'elenco degli atenei a cui si applicano le disposizioni in esame.

Si associa a tale richiesta di chiarimenti il senatore FALCIER (*FI*).

Il sottosegretario SILIQUINI precisa che tale università è esclusa dall'ambito di applicazione del decreto-legge in quanto essa ha provveduto per tempo alla equiparazione degli ex lettori di madre lingua straniera, e pertanto non è stata colpita dalle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### **(2650) Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative**

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra nel dettaglio il contenuto del disegno di legge in titolo che proroga alcuni termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni, di sicurezza del sistema elettrico nazionale e di modernizzazione del settore agricolo.

Ricorda che il senatore Turrone, in sede di esame del disegno di legge n. 2677, di conversione in legge del decreto-legge n. 355, recante proroga di alcuni termini, aveva segnalato la mancata proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, riguardante il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto di autore. Condividendo la necessità di provvedere alla proroga tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine attualmente vigente, invita il rappresentante del Governo a considerare l'opportunità di stralciare la disposizione specifica contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge, e di proporre un emendamento di contenuto identico in sede di esame del disegno di legge n. 2677.

Il sottosegretario VENTUCCI, condividendo le considerazioni svolte dal relatore, preannuncia che il Governo proporrà lo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo e presenterà un emendamento nel senso suggerito dal relatore.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della proposta del relatore, condivisa dal rappresentante del Governo, si riserva tuttavia di valutare l'ammissibilità di un emendamento volto a introdurre nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge il differimento del termine per l'eser-

cizio di una delega legislativa, il quale al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione sarà scaduto.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di venerdì 23 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**439<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN MEMORIA DEL SENATORE A VITA NORBERTO BOBBIO**

Il presidente AZZOLLINI esprime il profondo cordoglio, a nome dei senatori della Commissione bilancio che ha avuto l'onore di averlo tra i propri componenti, e suo personale, alla famiglia del senatore a vita Norberto Bobbio ricordandone l'elevato profilo umano ed intellettuale e rimarcando l'inestimabile contributo reso alla cultura italiana del novecento.

Alle considerazioni del Presidente si associa unanime la Commissione.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (LP) fa presente che si tratta del disegno di legge recante riordino del settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala le disposizioni degli articoli 6, comma 4 lettera *d*) e 21, comma 3, in quanto, a differenza del comma 1 dell'articolo 22, prevedono accordi di programma senza indicare una clausola di invarianza degli oneri. Occorre, quindi, valutare l'opportunità di prevederne l'introduzione. In relazione all'articolo 16, rileva l'esigenza

di valutare se dal riconoscimento di una garanzia all'ENEL del prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale per la cessione all'Acquirente unico Spa dei contratti di importazione in essere, possano derivare effetti finanziari per il bilancio dello Stato (comma 1), nonché quelli conseguenti alla costituzione di una o più società per azioni da parte dei titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica nel caso in cui abbiano natura pubblicistica (comma 7). Con riferimento all'articolo 19, comma 1, occorre valutare se la devoluzione delle funzioni amministrative alle regioni in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione degli oli minerali possa determinare effetti finanziari. In merito ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 29, come segnalato dal Servizio del bilancio, rileva l'opportunità di corredare gli elementi forniti nella relazione tecnica con indicazioni quantitative che supportino le affermazioni in essa contenute relative alla non onerosità del nuovo sistema di calcolo delle aliquote di prodotto da corrispondere allo Stato e delle nuove esenzioni.

Segnala, poi, i commi 5 e 6 dell'articolo 30 in quanto viene prevista una copertura finanziaria a valere su risorse di conto capitale a fronte di spese relative alla campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi (comma 3, lettera *i*). Riscontra, pertanto, la necessità di valutare la natura degli oneri di cui al comma 3 per escludere la copertura di oneri correnti con risorse in conto capitale, riferendo inoltre oneri e copertura di eventuali spese di parte corrente al nuovo bilancio triennale 2004-2006 ed aggiornando comunque la copertura delle spese successive al 2003 con riferimento all'esercizio finanziario in corso. Il comma 7 del medesimo articolo 30 opera un rinvio alla tabella C per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al triennio 2003-2005. Trattandosi di risorse finalizzate all'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, le spese connesse dovrebbero avere una durata temporale limitata e, pertanto, sembrerebbe più opportuno un rinvio alla tabella D, anziché C. Con riferimento all'articolo 33, come segnalato dal Servizio del bilancio, l'esclusione dall'applicazione dell'imposta di consumo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili mediante impianti con potenza nominale non superiore a 20 a kw sembrerebbe suscettibile di determinare minori entrate, seppure di contenuto importo, per le quali non è prevista una copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che il comma 5 dell'articolo 23 ed il comma 2 dell'articolo 34, prevedono la riassegnazione di entrate allo stato di previsione della spesa, in contrasto con i principi di integrità e unitarietà del bilancio indicati nell'articolo 5, comma 4, della legge n. 468 del 1978. Per quanto concerne, altresì, la copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 35 occorre sopprimere il riferimento agli oneri relativi all'anno 2003. Sembrerebbe altresì necessario modificare il riferimento alla legge n. 289 del 2002, posto che la copertura è prevista anche per gli anni 2004 e 2005 la cui capienza è quantificata dalla nuova legge finanziaria (legge n. 350 del 2003).

Il presidente AZZOLLINI, data la complessità delle questioni segnalate dal relatore e stante l'assenza del rappresentante del Governo, propone di sospendere la seduta per riprendere i lavori al termine della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e l'esame è, quindi, sospeso.

*La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 16,15.*

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2421 dianzi sospeso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo in una successiva seduta.

Sulla proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI annuncia l'integrazione dell'ordine del giorno delle ulteriori sedute della Commissione già convocate per la settimana in corso con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2058, recante delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché dei relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**258<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE ricorda che quest'anno ricorre il ventennale della scomparsa del senatore a vita Eduardo De Filippo. Prospetta quindi l'opportunità che il Senato organizzi, in corso d'anno, talune significative iniziative celebrative e di studio, fra cui l'allestimento di una mostra di fotografie, bozzetti e disegni delle sue opere teatrali, l'organizzazione di un convegno, la rappresentazione di una commedia particolarmente significativa per la sua tematica civile. A tal fine, chiede l'orientamento della Commissione sull'eventualità di farsi promotrice di tale progetto, anche attraverso l'istituzione di un Comitato scientifico. Ritiene altresì doveroso sottoporre la proposta all'attenzione del Presidente del Senato onde raccogliere il suo autorevole consenso.

Il senatore TESSITORE (DS-U) dichiara di condividere l'iniziativa, che giudica senz'altro opportuna. In proposito ricorda altresì che la Commissione per la Biblioteca e l'Archivio storico del Senato promosse nel 2003 la pubblicazione di una monografia dedicata alla figura di De Filippo, che riscosse notevole successo non solo per la dimensione culturale del personaggio, ma anche per il suo rilievo istituzionale.

Condivide altresì la costituzione di un Comitato scientifico diretto ad elaborare il progetto celebrativo e a tal fine, pur convenendo che l'iniziativa debba essere promossa dalla Commissione istruzione, auspica il massimo coinvolgimento degli altri organi interessati, a partire dalla Commissione per la Biblioteca e l'Archivio storico del Senato.

In senso adesivo interviene anche il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale condivide altresì l'intenzione, manifestata dal Presidente, di sottoporre il progetto all'autorevole consenso del Presidente del Senato. Suggerisce inoltre di farne partecipe l'intera Assemblea, con un intervento in Aula in una delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione l'interesse manifestato dalla Commissione sulla sua proposta e conferma l'intenzione di prendere tempestivi contatti con la Presidenza del Senato.

*SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA NORBERTO BOBBIO*

Il PRESIDENTE ricorda la figura di Norberto Bobbio, recentemente scomparso, che fu tra l'altro a lungo membro della Commissione istruzione. Al riguardo, rammenta che alle 17 è prevista la sua commemorazione in Aula.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) si associa al ricordo del senatore Bobbio, di cui ricorda la valenza culturale, sociale e politica.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede se siano pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE risponde in senso negativo, ricordando peraltro che la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere le proprie osservazioni in tempo utile affinché la Commissione possa concludere i suoi lavori di merito entro il termine assegnatole, che scade il prossimo 23 gennaio.

La senatrice PAGANO (*DS-U*) chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE fa osservare che tale richiesta può essere avanzata solo con riferimento ad una votazione. Dichiarò quindi aperta la discussione generale sull'atto in titolo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) rileva che un primo orientamento sul decreto in titolo lo ha già dato il Paese, con le diffuse manifestazioni di disagio, disorientamento, mobilitazione. Anche le audizioni condotte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione hanno fatto registrare una

serie di suggerimenti puntuali. Al primo banco di prova, la riforma ha quindi dimostrato i suoi limiti, determinando una sensazione di repulsione più che di attenzione o interesse.

Con particolare riferimento alla sua fattibilità, la senatrice Soliani si sofferma quindi sui tempi e sulle condizioni della riforma, stigmatizzando anzitutto l'ingorgo creatosi con il termine per le iscrizioni al nuovo anno scolastico. Al riguardo, lamenta l'emanazione della recente circolare sul tempo pieno, che si pone in contraddizione con il decreto in esame e configura una quanto mai inopportuna sovrapposizione con il lavoro parlamentare. È infatti indiscutibile che il decreto legislativo avrebbe dovuto precedere, anziché seguire, le relative disposizioni attuative. Né vi sono, come dimostrato fra l'altro dal confronto con gli enti locali, le condizioni affinché la riforma si possa realizzare.

Sarebbe stato pertanto preferibile procedere quanto meno con gradualità, rinviando il pieno avvio della riforma all'anno scolastico 2005-2006. In tal senso si sono del resto espressi anche gli editori, invocando maggiore gradualità ai fini dell'adozione dei libri di testo.

Passando al merito della riforma, ella segnala i forti dubbi di legittimità costituzionale che la investono, a partire da un evidente eccesso di delega. Nella legge n. 53 non vi è infatti traccia del maestro prevalente (cosiddetto *tutor*). Inoltre, gli articoli 129 e 130 del testo unico delle leggi sulla scuola, relativi al tempo pieno e al tempo prolungato, sono ancora in vigore. Infine, la riforma si pone in netto contrasto con le attribuzioni regionali, come dimostrato dall'orientamento contrario manifestato da ben otto regioni nell'ambito della Conferenza Stato-regioni. Tale contrarietà non deriva solo da un'elaborazione della riforma non condivisa, ma anche e soprattutto dalla mancanza di copertura finanziaria. Al riguardo, in attesa che pervengano le osservazioni della Commissione bilancio, non si può infatti non rilevare fin d'ora l'assenza di un piano finanziario e il contestuale ricorso al Fondo per le politiche sociali che segna una netta prevalenza della concezione assistenzialista della scuola in luogo di quella didattica e formativa.

Quanto poi alle Indicazioni nazionali per la redazione dei piani di studio personalizzati, ella rileva l'inadeguatezza della loro fonte giuridica e l'assenza di trasparenza nel loro processo formativo, stigmatizzando altresì l'assenza del decreto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Dopo aver richiamato la recente sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004 sulla gestione del personale docente, che ha da ultimo confermato che all'erogazione del servizio scolastico sono collegati i diritti fondamentali della persona, ella si sofferma sulle modifiche apportate al regime del tempo pieno.

Nel rilevare che il modello attuale è totalmente cancellato dalla riforma, critica lo spezzettamento orario che ne deriva, a fronte del quale poco importa che sia mantenuto il tetto formale delle 40 ore. Si tratta infatti, a suo giudizio, di una caduta di qualità, che sottende unicamente l'intenzione di apportare riduzioni di spesa. La frammentazione del pro-



getto e la copertura del tempo scuola con supplenti e docenti esterni richiamano infatti fin troppo chiaramente il dopo-scuola degli anni Sessanta.

Il tempo è invece decisivo per l'apprendimento in una dimensione di organicità, longitudinalità e continuità ed in tal senso non può essere condiviso il modello accumulativo e minimalista sotteso alla riforma, che sembra voler corrispondere solo ad un'esigenza di parcheggio degli allievi.

Ella critica poi gli insufficienti riferimenti agli alunni disabili e, in generale, alle diversità, con riferimento alle quali sottolinea con forza l'esigenza di una piena integrazione degli immigrati. Al riguardo, ricorda che è compito della scuola forgiare il Paese all'unità nazionale e contribuire a ridurre le diseguaglianze.

Evidenzia inoltre la forte difficoltà di far incontrare la domanda delle famiglie con l'offerta delle scuole.

Dopo aver posto criticamente il problema del costo dei libri di testo per il monte ore facoltativo, che certamente non può essere addossato alle famiglie, ricorda infine che nei principali Paesi europei le attività didattiche sono articolate fra mattina e pomeriggio.

Invita quindi il Ministro ad ascoltare la protesta che emerge nel Paese, a prendere atto della impraticabilità politica e sociale della sua proposta e a ritirare il decreto in esame, che segna una intollerabile discontinuità storica con la scuola italiana.

Riconsiderando l'intero approccio potrà indi essere possibile ampliare concretamente l'offerta formativa delle scuole, sulla base di un comune impegno nell'interesse del Paese.

Il senatore FAVARO (*FI*) sottolinea che il provvedimento in esame, adottato in attuazione della legge n. 53 del 2003, rappresenta motivo di soddisfazione per la maggioranza, atteso che contribuisce a limitare l'area di incertezza in cui vive il mondo della scuola.

Egli si sofferma successivamente sui cardini su cui si fonda il provvedimento, quali individuati dallo stesso Presidente relatore nella sua relazione introduttiva: la valorizzazione dell'autonomia scolastica, la personalizzazione dei percorsi scolastici, il coinvolgimento delle famiglie e l'individuazione di un docente con funzioni di orientamento e coordinamento.

Oltre al provvedimento in titolo, egli sottolinea altresì che il Governo è chiamato ad ulteriori interventi legislativi, non solo in riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione, ma soprattutto in merito all'alternanza scuola-lavoro e allo *status* giuridico degli insegnanti e del personale della scuola. La disciplina di quest'ultimo ambito, a suo avviso, risulta particolarmente urgente al fine di eliminare la situazione di incertezza e precarietà in cui versa il mondo docente, con riferimento sia all'aspetto economico sia a quello della formazione.

In proposito egli ricorda inoltre che il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca ha comunque già stanziato risorse per la formazione del personale docente del primo ciclo per gli anni 2003 e 2004.

Egli si sofferma poi sulla questione relativa alla scarsità delle risorse destinate al mondo della scuola, sulla quale – ricorda – in Commissione si sono spesso trovate convergenze significative fra maggioranza ed opposizione.

Egli sottolinea indi che la scuola rappresenta un servizio fondamentale per gli studenti e pertanto giudica senz'altro opportune le disposizioni recate dal provvedimento in esame, che del resto ribadisce quanto già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relative alla necessità di prevedere percorsi personalizzati, per gruppi se non addirittura per singoli allievi.

Rileva altresì che il provvedimento in esame, così come del resto la legge n. 53 del 2003, definisce un nuovo modello di scuola, non più centrato sull'ascolto passivo, bensì sull'apprendere riflessivo, sull'elaborazione dei contenuti culturali e sulle attività di gruppo, sostenendo che coloro che giudicano negativamente tale riforma continuano a basarsi sulle vecchie categorie di una scuola che predilige un'organizzazione e una programmazione rigida.

Tale nuovo modello, che a suo avviso risulta senz'altro più complesso da gestire, richiede la collaborazione attiva di tutti gli operatori. L'esigenza di tale modello è richiamata dal decreto legislativo, in particolare all'articolo 9 del Capo V, che nel definire le finalità della scuola secondaria di primo grado sottolinea l'importanza della crescita delle capacità autonome di studio degli studenti, nonché del rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. Questa impostazione, che pone al centro la definizione di percorsi di apprendimento individualizzati è – a suo avviso – l'unica scelta possibile per la scuola di massa che intenda divenire la scuola di tutti, e a tal fine egli giudica altresì imprescindibile un adeguato processo di informazione e formazione dei docenti.

Con riferimento poi alla finalità, anch'essa contenuta nell'articolo 9, relativa all'ampliamento dell'offerta formativa, egli ricorda l'introduzione dell'informatica e dello studio della seconda lingua straniera, la cui efficacia dipenderà, a suo avviso, dalla capacità sia delle scuole di elaborare una proposta formativa efficace, che delle famiglie di comprenderne l'importanza.

Quanto all'articolo 11, egli sottolinea che il *portfolio* rappresenta uno strumento importante e complesso, diretto a garantire la verticalizzazione del curricolo nonché la personalizzazione dell'insegnamento. Esso richiede infatti – prosegue – per la sua elaborazione una notevole formazione specifica da parte dell'insegnante *tutor*, anche al fine di mantenere un costante raccordo con gli altri docenti e con le famiglie degli studenti. In proposito egli osserva che il provvedimento in esame valorizza il ruolo sia delle famiglie che del corpo docente nella sua collegialità, atteso che esso è chiamato a progettare, sulla base delle Indicazioni nazionali e dei piani di offerta formativa (POF), i piani di studio, nonché a gestire il *portfolio* delle competenze personali degli allievi.

Sempre in merito al *portfolio*, nel dichiarare di comprendere il disorientamento da parte dei docenti, atteso il notevole carico di lavoro e le

notevoli implicazioni didattiche che esso comporta, auspica l'adozione di iniziative al fine di evitare che molti insegnanti assumano nei confronti di tale novità un atteggiamento di rifiuto o puramente compilatorio.

Al fine di evitare tale rischio, il senatore giudica opportuna un'ampia campagna di informazione e formazione al fine di accrescere la consapevolezza del valore di tale strumento ai fini del successo scolastico e formativo degli studenti.

Passando a considerare le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria, allegate al provvedimento, egli si sofferma sull'importanza del principio dell'interdisciplinarietà.

Con riferimento al tempo pieno, sul quale si incentrano i principali rilievi critici al provvedimento, egli ricorda che esso non riduce il numero di ore attualmente previste per le scuole elementari. Alle 27 ore obbligatorie, prosegue, le istituzioni scolastiche, su richiesta delle famiglie, devono infatti aggiungerne altre 3, e con il tempo pieno si possono raggiungere le attuali 40 ore.

Sempre in merito al tempo pieno, egli esprime inoltre il proprio favore nei confronti delle proposte presentate all'articolo 7 in sede di Conferenza unificata, che il Governo ha peraltro dichiarato di accogliere, le quali migliorano ulteriormente il testo originale del provvedimento facendo venir meno i motivi di preoccupazione circa il mantenimento di tale istituto a carattere gratuito.

Sull'argomento, egli ricorda altresì l'intervento chiarificatore del Ministro per i rapporti con il Parlamento in risposta ad un'interpellanza alla Camera dei deputati lo scorso 3 dicembre, in cui garantì la gratuità delle 3 ore settimanali aggiuntive per la scuola primaria e delle 6 ore settimanali per la scuola secondaria di primo grado, nonché la presenza dei docenti durante il servizio mensa.

Egli ribadisce dunque che con il provvedimento in esame non si verifica alcuna riduzione dell'orario scolastico e che il tempo pieno deve necessariamente essere istituito da parte delle scuole qualora i genitori lo richiedano, sempre che gli enti locali siano in grado di finanziare il servizio mensa e di trasporto dei studenti.

Egli sottolinea inoltre che il contenuto del tempo pieno non può essere ulteriormente specificato nel decreto legislativo, attesa la necessità di garantire il rispetto del principio dell'autonomia scolastica, così come previsto sia dal nuovo Titolo V della Costituzione che, fra l'altro, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. L'autonomia scolastica, prosegue il senatore, costituisce del resto uno dei cardini della riforma della scuola e deriva dalla convinzione, propria del nuovo rapporto tra centro e periferia, che all'istituzione scolastica, ramificata nel territorio nazionale, debba essere accordata fiducia.

Manifesta infine il proprio disappunto sull'errata interpretazione dell'articolo 7 del provvedimento, sulla base della quale sono state organizzate manifestazioni di protesta nelle quali si è fatto uso strumentale dei bambini che sarebbe stato senz'altro opportuno non coinvolgere per una battaglia politica.

Conclude indi auspicando che nel parere che la Commissione si appresta ad adottare sia suggerito al Governo di aggiungere, all'articolo 16 del provvedimento, dopo le parole: «dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104,» le seguenti: «e alla normativa applicativa attualmente in vigore», attesa l'opportunità di tener conto della normativa secondaria successivamente introdotta, che ha sistematizzato la materia dell'integrazione scolastica.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO (*UDC*), il quale sottolinea anzitutto che il decreto-legge n. 2 del 2004, all'articolo 1, prevede una sanatoria della posizione economica degli *ex* lettori di madrelingua straniera di determinate università, divenuti collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995.

Egli rileva inoltre che il decreto-legge è diretto a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 giugno 2001, con la quale si sottolinea la necessità di equiparare gli *ex* lettori di madrelingua straniera ai ricercatori universitari confermati, ancorché ai soli fini del trattamento contributivo e previdenziale.

Quanto all'articolo 2, esso prevede l'equipollenza ai titoli di laurea in giurisprudenza rilasciati dalle università statali italiane dei corrispondenti titoli rilasciati da istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti sul territorio nazionale, qualora queste ultime siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. La procedura per tale riconoscimento si basa su un decreto ministeriale, adottato previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale (*CUN*), con cui si accerta la corrispondenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento ai percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, la qualità delle strutture edilizie e didattiche, nonché la qualificazione del corpo docente.

Il relatore conclude osservando che il comma 2 esclude dalla dichiarazione di equipollenza i titoli rilasciati dalle filiazioni di università straniere operanti in Italia (disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 4 del 1999), nonché i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere che saranno riconosciute sulla base di un regolamento governativo, da emanarsi ai sensi della legge n. 148 del 2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona sul

riconoscimento dei titoli di studio stranieri relativi all'insegnamento superiore nella regione europea.

Si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) condivide il carattere di necessità ed urgenza delle norme recate dal decreto-legge, sottolineando in particolare l'opportunità dell'articolo 1, diretto a riconoscere l'equiparazione della posizione economica degli *ex* lettori di madrelingua straniera con quella dei ricercatori universitari, che – a suo avviso – si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.

Quanto all'articolo 2, egli manifesta alcune perplessità in ordine alla mancanza di una disciplina organica in materia di equipollenza dei titoli di laurea e a tal fine auspica un'iniziativa in tal senso.

Anche il senatore TESSITORE (*DS-U*) condivide la necessità di equiparare ai soli fini del trattamento economico gli *ex* lettori di madrelingua straniera ai ricercatori universitari confermati. In proposito, ricorda peraltro che i lettori di madrelingua straniera hanno adito le vie giudiziarie, in questo sostenuti anche da alcune forze del Parlamento, al fine di ottenere persino l'equiparazione alla qualifica di professore associato, ciò che – a suo avviso – determinerebbe lo svilimento della funzione docente, atteso che essa è legata anche alla produzione scientifica che non è richiesta ai lettori.

In merito all'articolo 2, nel dichiarare di condividere le osservazioni del senatore Monticone, auspica una maggiore sistematicità in ordine alle procedure per il riconoscimento dei titoli accademici, che dovrebbe basarsi su principi di generalità ed astrattezza e non sull'iniziativa delle istituzioni interessate. Oltretutto, egli sottolinea che la mancanza di una disciplina generale in materia determina lo svilimento del processo europeo di convergenza dei sistemi scolastici ed universitari.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2004 (n. 323)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI (*FI*), la quale osserva anzitutto che lo schema di decreto ministeriale in titolo è stato adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali in base all'articolo 2,

comma 2, della legge n. 420 del 1997. Quest'ultimo, ricorda la relatrice, aveva introdotto rilevanti innovazioni in materia di iniziative celebrative attraverso l'istituzione della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, al fine di disciplinare con modalità più eque e razionali la ripartizione dei contributi statali.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, ella sottolinea che la Consulta, nel valutare i programmi e le iniziative proposte ai fini dell'ammissione ai contributi per il 2004 (pari a 6.713.940 euro), ha operato ancora una volta secondo criteri obiettivi e con la massima serietà, anche in considerazione della sempre maggiore difficoltà di attribuire le risorse, non sempre adeguate, attesa la costante crescita sia qualitativa che quantitativa degli eventi celebrativi proposti.

Ella dà indi conto sia delle nuove richieste di contributo, che dei programmi attualmente già operanti. In particolare, ella esprime il proprio apprezzamento per l'inclusione fra le nuove proposte di finanziamento di quella a favore del Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane. Al riguardo, ella ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2213 il Governo aveva dichiarato di accogliere l'ordine del giorno da lei stessa sottoscritto in qualità di relatrice, con il quale si impegnava l'Esecutivo ad istituire un Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane al fine di promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini.

Conclusivamente, ella giudica importante che l'attività di tutela nei confronti dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché per le Edizioni nazionali continui senz'altro ad essere riservata allo Stato e a tal fine esprime l'auspicio che se ne tenga conto nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2544 di modifica della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dei lavori dell'Aula.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 20,30.*

**Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, d'anzì sospeso.

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che il ministro Letizia Moratti, la cui partecipazione ai lavori della Commissione era prevista per la seduta di domani alle ore 14,30, è influenzata. Si augura quindi che possa rimettersi in tempo utile per intervenire alla predetta seduta.

Ha quindi la parola la senatrice VITTORIA FRANCO (DS-U), la quale si interroga sulla natura del testo in discussione, che perde a suo giudizio i caratteri della realtà per assumere quelli della finzione. Il provvedimento è stato infatti assai criticato dalla Conferenza Stato-regioni ed è uscito da quel confronto assai modificato. Esso è stato inoltre smentito dalla circolare applicativa di recente emanazione, sì che risulta legittimo dubitare dell'utilità stessa della discussione in atto.

Ella nega poi che i tre obiettivi principali indicati dallo stesso Presidente relatore nella sua relazione introduttiva quali cardini della riforma (valorizzazione dell'autonomia scolastica, personalizzazione dei percorsi formativi e coinvolgimento delle famiglie) siano stati effettivamente raggiunti. L'autonomia scolastica risulta infatti addirittura ridotta, la personalizzazione dei percorsi più difficile e le famiglie si trovano in una situazione di crescente difficoltà.

Ella si associa indi alle considerazioni critiche della senatrice Soliani sull'istituzione del cosiddetto *tutor*, che esula completamente dalle previsioni della legge di delega n. 53. Tale innovazione non solo smantella il lavoro di *équipe* degli insegnanti, che aveva dato ottimi risultati, ma determina un ritorno alla genericità dei saperi segnando un deciso passo indietro. Le acquisizioni psicopedagogiche più moderne negano del resto che i bambini abbiano ancora bisogno di una figura unica di riferimento, in sostituzione di quella materna.

Il *tutor*, reintroducendo una responsabilità educativa prioritaria, determina inoltre la scomparsa della contitolarità dei docenti, scardinando il principio della loro pari dignità. Né può dirsi che vi sia stata sufficiente sperimentazione. Non solo, ma tale diversa impostazione didattica fa anche venire meno la garanzia degli organici di istituto per moduli, essendo garantito solo l'organico per le 27 ore obbligatorie. Al riguardo, desta infatti stupore che, a seguito delle modifiche concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, la garanzia dell'organico per il monte ore facoltativo si limiti all'anno scolastico 2004-2005.

Quanto alla diversa organizzazione del tempo pieno, ella ritiene che la conferma delle attuali 40 ore si riduca, purtroppo, ad una scatola vuota. Una mera sommatoria di ore non può infatti considerarsi una modalità didattica, a differenza del tempo pieno attuale, che rappresentava una formula efficace per la crescita e la maturazione degli allievi. In considerazione delle connesse complicazioni di natura finanziaria, ella lamenta inoltre la perdurante assenza delle osservazioni della Commissione bilancio.

Passando al tema dell'autonomia scolastica, ella ribadisce che essa risulta compressa dalla riforma, che trasferisce consistenti segmenti di autonomia alle famiglie. Ciò sottende tuttavia una confusione fra i concetti di istruzione ed educazione. Se quest'ultima non può infatti che essere rimessa alle famiglie, che svolgono al riguardo un ruolo insostituibile, l'istruzione è invece ben altra cosa, in quanto volta a trasferire alle giovani generazioni strumenti cognitivi indipendentemente dalla famiglie di provenienza, in un'ottica di riduzione delle disuguaglianze e di garanzia di pari opportunità. La riforma si caratterizza invece per un familismo anacroni-

stico, reintroducendo la figura del maestro prevalente in sostituzione della figura materna e spostando il baricentro dalle scuole alle famiglie.

Per quanto riguarda le Indicazioni nazionali per la redazione dei piani di studio personalizzati, ella critica la scelta di un assetto pedagogico, didattico ed educativo transitorio. Assai preferibile sarebbe stato invece emanare direttamente il decreto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, che avrebbe consentito la definizione dei piani dell'offerta formativa definitivi. Sugli allegati al decreto - ella ricorda - si è peraltro registrato il parere contrario del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), che ha lamentato la scarsa attenzione prestata alle esperienze di eccellenza del passato.

Risponde infine al senatore Favaro sulla presenza dei bambini alle manifestazioni di piazza in difesa del tempo pieno, osservando che analoghe critiche dovrebbero allora rivolgersi anche alla presenza dei bambini in campo pubblicitario o in occasione di sfilate di moda.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime il giudizio favorevole di Alleanza Nazionale sul decreto in esame, anzitutto in quanto prevede un grande coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educative, correggendo la tendenza del passato che ha spesso visto le famiglie assenti e distratte. Anche la riforma scolastica recentemente propugnata dal Presidente Bush negli Stati Uniti conferisce del resto un ruolo crescente alle famiglie.

La riforma Moratti presta inoltre particolare attenzione alle individualità, prevedendo piani di studio personalizzati sia per gli studenti più meritevoli che per quelli più problematici. Tale obiettivo richiede peraltro uno sforzo particolare dei docenti, cui occorre corrispondere con un adeguato e costante investimento finanziario, che dovrà essere evidente fin dai prossimi passaggi della riforma.

Il decreto recepisce poi una significativa richiesta di Alleanza Nazionale, con riferimento alle valutazioni annuali, che possono condurre alla ripetizione dell'anno. Si tratta di una scelta fortemente voluta da Alleanza Nazionale, che giudica indispensabile una maggiore responsabilizzazione degli allievi e un'inversione di tendenza rispetto all'attuale sistema, eccessivamente lassista.

Quanto al tempo pieno, egli giudica pretestuosa la polemica in atto, come del resto confermato dal parere positivo reso dagli enti locali, oltre che da dodici regioni su venti in sede di Conferenza unificata. L'Italia si caratterizza peraltro per una quota assai ampia di didattica. Né va dimenticato che la scuola elementare precedente la riforma prevedeva un monte orario obbligatorio di 24 ore e ciò non di meno suscitava indiscussi consensi. Un eccesso di carico didattico rischia infatti di essere controproducente, come dimostra il crollo del rendimento scolastico degli alunni italiani a partire dagli anni Novanta (certificato dall'OCSE), benché in presenza di un accresciuto spazio didattico.

Ben ha fatto quindi il Governo a mantenere le 40 ore per chi intenda avvalersene, articolando tuttavia l'organizzazione didattica in modo più flessibile e prestando maggiore attenzione alle esigenze dei bambini.



Con particolare riferimento al tempo dedicato alla mensa, egli ritiene peraltro che le dieci ore previste dal decreto siano anche eccessive. Ne basterebbero infatti cinque, sì da dedicare le altre cinque ad attività di carattere diverso (laboratori, sport, attività ludiche).

Quanto alla figura del *tutor*, egli ritiene che essa doveva forse essere meglio preparata. Pur trattandosi certamente di innovazione di estremo rilievo, essa non ha infatti forse alle spalle adeguata formazione. Nel dichiarare pertanto di dividerne l'obiettivo finale, egli sottolinea l'esigenza di un'adeguata formazione onde valorizzarne il contributo al processo formativo. In caso contrario, paventa il rischio di un'incrinatura proprio in uno dei passaggi più significativi della riforma.

Tornando nuovamente alla questione del tempo pieno, egli registra con soddisfazione la disponibilità del Governo a recepire il chiarimento in ordine all'utilizzazione dei docenti per il tempo mensa. Si tratta infatti di un passaggio fondamentale, su cui Alleanza Nazionale aveva fortemente insistito. È pertanto motivo di soddisfazione registrare che l'organico di istituto garantisca ora la presenza degli insegnanti per tutte e tre le fasce di attività (curricolare, facoltativa, mensa).

Passando ad aspetti di maggiore dettaglio, egli sottolinea l'esigenza di fare salva la permanenza degli indirizzi speciali, con particolare riferimento a quelli musicali, richiamando le problematiche degli insegnanti di strumento.

Evidenzia altresì l'opportunità di una certa gradualità, soprattutto per quanto riguarda l'adozione dei libri di testo, ad esempio nella quarta e quinta classe del ciclo primario.

Quanto alle Indicazioni per i piani di studio, egli conviene che la formulazione non sia sempre chiarissima. Assai opportunamente, esse danno tuttavia spazio ad alcuni momenti educativi di grande rilievo (grammatica, sintassi, analisi logica, latino, epica e storia) che si riferiscono alle nostre radici ed in quanto tali erano stati fortemente richiesti da Alleanza Nazionale.

Con riferimento infine alla presenza dei bambini alle manifestazioni di piazza, egli ritiene che si tratti di una scelta autonoma delle famiglie e pertanto non giudicabile. Stigmatizza tuttavia con forza quanto avviene nelle scuole, dove si verificano invece inaccettabili episodi di strumentalizzazione dei bambini, che vengono coinvolti dagli stessi insegnanti in forme di contrapposizione rispetto al Ministro e al Governo nel suo complesso.

Il senatore MODICA (*DS-U*) rileva, nel decreto, problemi di carattere organizzativo e di contenuto.

Con riferimento ai primi, egli stigmatizza anzitutto la scomparsa del tempo pieno, che pure rappresentava una delle esperienze migliori della nostra scuola. Nega poi che il rendimento scolastico degli allievi sia peggiorato negli ultimi anni. I dati OCSE si riferiscono infatti al solo rendimento in matematica e si spiegano con la scarsa abitudine degli alunni italiani a rispondere a *test* scritti.

La riforma cancella inoltre il lavoro di *équipe* degli insegnanti, che a sua volta rappresentava un'esperienza pedagogica importantissima. L'attribuzione ad un maestro prevalente di 21 ore di didattica su 27 determina infatti lo scadimento degli altri docenti a meri comprimari.

L'anticipo dell'età scolare fa inoltre sì che nella stessa classe possano esserci bambini nati a venti mesi di distanza. Si tratta di una scelta pedagogica inaccettabile, che trascura con incomprensibile superficialità la difficoltà di armonizzare bambini di età diverse.

Infine, l'autonomia scolastica risulta gravemente compromessa, tanto da essere citata solo con riferimento al monte ore facoltativo e non a quello curricolare.

Passando al merito della riforma, egli lamenta che si sia persa una grande occasione. L'approvazione, in allegato al decreto, di Indicazioni nazionali per i piani di studio così dettagliate priva infatti le scuole di ogni autonomia non solo organizzativa ma anche e soprattutto culturale. Deplora inoltre che non vi compaia mai il termine «fascismo», mentre sono presenti sia «totalitarismo» che «comunismo». Pur condividendo l'opportunità di inserire nei programmi lo studio dei totalitarismi del Novecento, ritiene infatti indispensabile una esplicita menzione al regime fascista.

Manifesta inoltre stupore per il ritorno dell'economia domestica, materia peraltro affidata a docenti di scienze e tecnologia, nonché per l'assenza – nel testo del decreto – di ogni riferimento all'aritmetica e alla geometria.

Con riferimento all'articolo 9, comma 1, recante le finalità della scuola secondaria di primo grado, stigmatizza infine l'assenza di ogni riferimento alle discipline fondanti del nostro Paese e della cultura occidentale.

Conclude criticando la scelta di limitare al solo anno scolastico 2004-2005 le già scarse garanzie riferite al tempo pieno.

Il senatore GABURRO (*UDC*) esprime anzitutto rammarico per l'assenza di una comune occasione di riflessione di alto profilo sulla recente riforma scolastica statunitense, che ha visto maggioranza e opposizione sacrificare i pur legittimi interessi politici di schieramento in favore del sistema di istruzione e formazione.

Quanto al merito della riforma Moratti, egli rileva preliminarmente il quadro di fondamenti specifici e caratterizzanti che ne costituisce la base: un contesto di valori culturali e pedagogici; un assetto istituzionale in rapida e importante evoluzione; un quadro europeo sempre più integrato; una società in continuo cambiamento. In tale contesto, impegnarsi per realizzare concretamente il modello europeo di libertà di educazione non significa, a suo giudizio, impoverire o trascurare la scuola statale.

L'impianto della riforma è dunque pienamente condivisibile, anche se potrà essere migliorato con qualche intervento correttivo. L'attenzione prioritaria è infatti rivolta alla crescita integrale di ogni bambino, che deve sempre essere il fine e l'obiettivo dell'impegno educativo. Il sistema,

i docenti, le risorse, gli enti locali sono invece chiamati, nel progetto di riforma, quali strumenti rispetto all'obiettivo. Significativa a questo proposito è la meta di ridurre fortemente entro il 2010 il tasso di dispersione scolastica.

La riforma si prefigge inoltre di valorizzare tutte le potenzialità degli alunni, attraverso un impegno nuovo, moderno, più intenso e qualificante sia dei docenti che delle famiglie.

Quanto alla figura del coordinatore *tutor*, egli prende atto che tale innovazione sembra mettere in crisi i docenti della scuola elementare che, dopo la legge n. 148 del 1990, sono stati incoraggiati a operare in termini di collaborazione, corresponsabilità, collegialità. Si teme quindi che il *tutor* possa incidere sulle identità professionali, sul senso di stima dei singoli, sui rapporti di potere nel gruppo docente. A suo avviso, i docenti sono invece d'accordo con gli orientamenti della moderna pedagogia con riguardo al significato positivo delle funzioni tutoriali. La proposta è quindi positiva se non si perde di vista che il fine più importante è sempre il bambino, con le sue esigenze di crescita.

Conclude ricordando che uno dei massimi obiettivi da realizzare, pur fra le difficoltà, è quello di non perdere alcuno dei ragazzi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**202<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PICCIONI propone di passare direttamente all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, rinviando l'esame della proposta di indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare alla seduta successiva, già convocata per domani alle ore 15.

La Commissione conviene.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2601) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

**(2152) SPECCHIA e ZAPPACOSTA.** – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

**(2171) ROLLANDIN ed altri.** – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

**(2197) MAGNALBÒ.** – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

**(2342) MINARDO.** – *Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 18 dicembre scorso.

Il presidente PICCIONI, dopo aver ricordato che in ordine ai disegni di legge in esame è stata svolta la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ricorda che il disegno di legge n. 2610, di iniziativa popolare, ha avuto origine da un'esigenza, largamente condivisa, volta ad accrescere la trasparenza e la completezza delle informazioni sui prodotti; tale esigenza costituisce, a suo avviso, un obiettivo irrinunciabile per il consolidamento del sistema produttivo agricolo e per garantire un nuovo periodo di stabilità, in un mercato caratterizzato da profonde interrelazioni tra il settore della produzione agricola e l'industria di trasformazione.

Nel sottolineare la necessità di adottare idonei strumenti per salvaguardare il primato della produzione nazionale in ambito europeo, fa osservare come tale obiettivo possa essere raggiunto soltanto valorizzando e tutelando l'origine e la qualità dei prodotti che vengono successivamente confezionati o trasformati, tanto più in una fase critica come quella attuale, in cui alcuni tra i marchi più rappresentativi del sistema produttivo nazionale appaiono travolti da una crisi così grave.

Osserva inoltre come l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti possa svolgere una funzione di tutela e valorizzazione della produzione nazionale, specialmente in una fase, come quella attuale, contrassegnata da una globalizzazione dei mercati. Ricorda altresì che il problema della trasparenza dell'etichettatura si era già manifestato in occasione del recepimento della direttiva 2000/13/CE: in tale sede, tuttavia, si era pervenuti ad una soluzione non ancora soddisfacente, in quanto la normativa di recepimento operava numerosi rinvii ad ulteriori norme di attuazione, compromettendo pertanto l'efficacia delle disposizioni. Ricorda infatti come ad oggi, in sede comunitaria, sia stato introdotto l'obbligo di una maggior trasparenza nelle etichettature solo per quanto concerne il settore ortofrutticolo e le produzioni di carne bovina e di uova: tali innovazioni hanno prodotto benefici che sono stati accolti favorevolmente dalle aziende agricole produttrici.

Nel sottolineare la piena condivisione da parte del suo Gruppo circa i contenuti e le finalità dei disegni di legge in esame, fa osservare che potrebbe altresì essere opportuno prevedere dei sistemi di introduzione graduale delle nuove prescrizioni, per singoli settori.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) ritiene che le finalità di trasparenza e di tutela del consumatore non possano essere soddisfatte unicamente attraverso i disegni di legge all'esame della Commissione, i quali contengono, a loro volta, norme di rinvio ad ulteriori provvedimenti di attuazione.

Nel sottolineare come la produzione italiana sia necessariamente legata all'obiettivo di perseguire e di tutelare la qualità, esprime preoccupazione in ordine al rischio che venga a determinarsi un'eccessiva burocratizzazione nella materia delle etichettature. Ritiene infatti che l'obiettivo

di una informazione completa e trasparente dei consumatori risulti necessario ed inderogabile solo per talune categorie di prodotti, come ad esempio per l'olio, prodotto per il quale non sussiste ancora, ad oggi, un sistema di controlli sulla composizione dei prodotti in commercio ufficialmente riconosciuto. È pertanto opportuno, a suo avviso, che il Governo adotti ulteriori provvedimenti per potenziare i meccanismi e le procedure di controllo della composizione e della qualità dei prodotti, per evitare di varare mere dichiarazioni di principio.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, intervenendo per un chiarimento preliminare, ritiene condivisibili le preoccupazioni espresse dal senatore Murineddu. Infatti, nonostante la tutela della qualità costituisca uno dei principali punti strategici delle politiche per lo sviluppo della produzione nazionale, in materia di etichettatura occorre adottare provvedimenti assai equilibrati, i quali devono tener conto anche delle condizioni e delle esigenze oggettive dei singoli settori. Ricorda, ad esempio, che a seguito delle decisioni finali adottate a Berlino nel marzo del 1999, l'Italia, dopo essere stata uno dei principali produttori di soia, ha dovuto registrare un drastico calo della produzione, ed è oggi costretta ad importare circa l'80 per cento del fabbisogno nazionale. Nel ricordare che la soia costituisce il principale mangime dei suini e di altri animali di allevamento, e che le quantità importate in Italia, provenienti in massima parte dall'Argentina, dal Brasile e dagli Stati Uniti, sono ottenute facendo ricorso alle biotecnologie, richiama l'attenzione sulle implicazioni che potrebbe avere la previsione di una integrale informativa in tali casi, richiamando infine l'esigenza di evitare una eccessiva burocratizzazione delle procedure.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PICCIONI rinvia il seguito della discussione generale ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**175<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2328) COVIELLO ed altri.** – *Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali*

**(1861) MULAS ed altri.** – *Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici*

**(1634) CREMA.** – *Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*

**(1580) VALDITARA.** – *Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti*

**(1142) SAMBIN ed altri.** – *Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano*

**(408) MAGNALBÒ.** – *Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel*

**– e petizioni n. 112 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 13 gennaio 2004.

Il presidente BETTAMIO, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Prende quindi atto della rinuncia alle repliche da parte del relatore e del rappresentante del Governo e

chiede ai presentatori degli emendamenti sul disegno di legge n. 2421 – già assunto quale testo base – di procedere alla illustrazione degli stessi. Potrebbe essere utile, al riguardo, che i rappresentanti dei diversi Gruppi evidenziassero, preliminarmente, le questioni più rilevanti toccate dagli emendamenti al fine di favorire l'approfondimento delle diverse proposte.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) precisa, con riferimento agli emendamenti presentati sugli articoli del Capo I del disegno di legge, che quelli ai quali la sua parte politica annette maggior rilievo riguardano l'inserimento delle attività di interesse pubblico accanto a quelle concernenti servizio pubblico, le misure di salvaguardia per le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree di declino industriale, l'individuazione delle competenze dello Stato e norme di tutela per le fasce più svantaggiate della popolazione.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) sottolinea che la sua parte politica ha presentato emendamenti finalizzati a introdurre modifiche al testo già approvato dalla Camera per favorire il perseguimento di taluni obiettivi considerati prevalenti. Si tratta, in primo luogo, del regime delle attività facenti capo al settore energetico, da qualificare come interesse pubblico. Appare essenziale, inoltre, definire i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, ottenendo una maggiore responsabilizzazione degli organi decentrati nella definizione delle politiche nazionali energetiche. Occorre, al riguardo, superare le sottovalutazioni nei confronti di regioni ed enti locali che sono contenute nel testo in esame.

Altri emendamenti rilevanti concernono il ruolo dell'autorità di settore, cui deve essere preservato un carattere di indipendenza, e quello del Gestore della rete, che deve rimanere di prevalente proprietà pubblica.

Ulteriori proposte riguardano lo sviluppo della concorrenza e quindi, in particolare, i clienti idonei, l'acquirente unico, le concessioni per la distribuzione e i servizi post-contatore. Si sofferma, infine, sugli emendamenti, anch'essi prioritari, in materia di fonti rinnovabili, fiscalità energetica, rimborsi ai territori su cui insistono le nuove centrali, ammodernamento delle centrali esistenti e tariffe sociali.

Auspica che su questi argomenti possa aprirsi un confronto costruttivo con il Governo e i Gruppi di maggioranza.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) illustra le proposte del suo Gruppo anche con riferimento ai successivi capi del disegno di legge e che riguardano in particolare l'autorità di settore, la concorrenza, il Gestore della rete, le fonti rinnovabili e la fiscalità. Richiama, a tal proposito, anche la situazione determinatasi in Basilicata relativamente all'allacciamento con l'elettrodotto proveniente dalla Grecia. La soluzione di questo problema avrebbe, probabilmente, attenuato gli effetti del *black out* nelle regioni meridionali.



Ritiene che il contributo di proposte fornito dai Gruppi di opposizione possa costituire una base di confronto utile ad apportare al testo in esame le necessarie modifiche migliorative.

Il sottosegretario DELL'ELCE si riserva di esprimere, nel corso della prossima seduta, la propria valutazione sulle proposte formulate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente BETTAMIO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**214<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria**, approvato dalla Camera dei deputati

**(421) MAGNALBÒ.** – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

**(1393) VANZO ed altri.** – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e **petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582 e 583 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il ministro Maroni ha riferito sull'esito degli incontri svoltisi tra il Governo e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sulla riforma del sistema previdenziale. Al termine dell'ampio e proficuo dibattito seguito alla relazione del Ministro, si è convenuto circa l'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge n. 2058, iniziando l'illustrazione degli emendamenti. A questo proposito, il Presidente si riserva di dichiarare le eventuali inammissibilità di emendamenti o sub-emendamenti – per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione ovvero per gli altri motivi previsti dal Regola-

mento del Senato – in una fase successiva, una volta acquisito anche il parere della Commissione bilancio.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) chiede che prima di iniziare l'illustrazione degli emendamenti, il Presidente o il rappresentante del Governo forniscano chiarimenti circa la trasmissione di ulteriori proposte emendative, preannunciata dal ministro Maroni, nel termine indicativo di circa una settimana, durante la seduta del 14 gennaio. Osserva inoltre che, qualora l'invio di tali emendamenti fosse imminente, il lavoro che la Commissione si accinge a compiere, di illustrazione degli emendamenti finora presentati, potrebbe rivelarsi in larga misura inutile.

Il sottosegretario VIESPOLI precisa che il Governo intende avvalersi delle indicazioni emerse nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali e di quelle delineatesi durante la discussione generale in Commissione, per individuare alcuni elementi di modifica ed integrazione del disegno di legge delega all'esame, che verranno presentati al più presto possibile, ferma restando la priorità che il Governo stesso attribuisce alla prosecuzione dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene che, in attesa della trasmissione di eventuali ed ulteriori proposte emendative da parte del Governo – alla quale, come già è stato sottolineato nelle precedenti sedute, seguirà la fissazione del termine per la presentazione di sub-emendamenti – si possa procedere ad illustrare gli emendamenti, che, ricorda, si intendono riferiti al disegno di legge n. 2058, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) aggiunge la sua firma all'emendamento 1.42, soppressivo dell'articolo 1, e, nell'illustrarlo, osserva che, contrariamente a quanto ha affermato nella scorsa seduta il relatore Morra, i gruppi politici dell'opposizione, ed in particolare il Gruppo Verdi-l'Ulivo, non hanno affatto convenuto sull'inderogabilità e sulle finalità della riforma previdenziale proposta dal Governo, né sulla fondatezza dell'analisi macroeconomica che ne costituisce il presupposto. Anche la cosiddetta «gobba» previdenziale, grazie ai positivi risultati della riforma pensionistica posta in essere negli anni Novanta, presenta in Italia caratteristiche molto meno preoccupanti rispetto a quelle di altri paesi europei, dove lo squilibrio tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo, in una proiezione temporale di lungo periodo, risulterà molto più accentuato. Inoltre, le previsioni formulate dal Governo non considerano adeguatamente l'effetto di disincentivazione al pensionamento anticipato derivante dal solo fatto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, che, ponendo in rapporto diretto il montante contributivo e l'entità delle prestazioni, rende più conveniente il prolungamento della permanenza al lavoro.

Illustra quindi il sub-emendamento 1.0.1/74, soppressivo dell'articolo 1-*bis* dell'emendamento 1.0.1, osservando che l'istituto della certificazione non fornisce alcuna effettiva garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori, poiché può essere modificato o abrogato da qualsiasi disposizione di legge successiva. Il sub-emendamento 1.0.1/78 si propone poi di attuare, senza stravolgerla, la legge n. 335 del 1995, mentre con il sub-emendamento 1.0.1/75 si elimina un avverbio che risulta pletorico e fuorviante. Anche il sub-emendamento 1.0.1/76 sopprime una parte del comma 3 dell'articolo 1-*bis* dell'emendamento del Governo che appare del tutto inutile.

Con il sub-emendamento 1.0.1/77 si affronta una delle questioni essenziali dell'impostazione del disegno di legge delega, proponendo la soppressione dell'articolo 1-*ter* dell'emendamento del Governo, che provvede all'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso ai trattamenti, a decorrere dal 2008. La proposta del Governo, ignorando i risultati conseguiti con le riforme del 1995 e del 1997, ne scardina l'impostazione, con la conseguente lesione dei diritti acquisiti dei lavoratori e delle loro legittime aspettative esistenziali. Si tratta dunque di una norma iniqua dal punto di vista sociale e discutibile perfino nella sua formulazione letterale e, in particolare, nell'improprio intreccio tra disposizioni di delega e norme immediatamente precettive.

L'oratore dichiara quindi di aggiungere la propria firma ai sub-emendamenti 1.0.1/36 e 1.0.1/37, evidenziando che i lavoratori esposti all'amianto hanno subito una duplice compressione della propria posizione previdenziale, connessa da un lato alla disciplina, con valenza peggiorativa, contenuta nell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 e dall'altro all'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico – estendibile anche a tale categoria di lavoratori – contemplato all'articolo 1-*ter* dell'emendamento governativo 1.0.1.

Dichiara altresì di aggiungere la propria firma anche al sub-emendamento 1.0.1/39.

Il sub-emendamento 1.0.1/81 – prosegue l'oratore – prospetta la soppressione del sopracitato articolo 1-*ter*, volto ad innalzare al 1° gennaio 2008, senza alcuna modulazione graduale, la soglia minima per il pensionamento ed altresì atto a consentire fino al 2015 l'accesso al trattamento pensionistico, secondo la previgente disciplina, esclusivamente ai lavoratori che optino per un sistema di calcolo della pensione integralmente contributivo, con conseguenti ripercussioni, inique ed inaccettabili, sui progetti di vita di tali categorie di lavoratori, prossimi al pensionamento.

L'oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all'articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all'emendamento governativo 1.0.1.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*), nell'illustrare l'emendamento 1.7, soppressivo dell'articolo 1, osserva preliminarmente che la mancata presentazione degli emendamenti preannunciati dal ministro Maroni nella seduta del 14 gennaio rende ancora più problematica la definizione dell'ambito della discussione. Infatti, ferma restando l'intenzione chiaramente

manifestata dal Ministro, di non modificare le proposte del Governo relative all'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti, le altre parti del disegno di legge n. 2058 che potrebbero essere oggetto di emendamenti dell'Esecutivo a seguito del recepimento di alcune proposte delle organizzazioni sindacali, sono tutte contenute nell'articolo 1, dalla decontribuzione, alla devoluzione obbligatoria alla previdenza complementare del trattamento di fine rapporto maturato, alla separazione tra assistenza e previdenza. Su questi punti, occorrerà pertanto capire di quale tenore saranno le proposte del Governo. In generale, tuttavia, permangono forti perplessità circa il ragionamento di fondo sul quale si basa tutto il disegno di legge n. 2058 e che parte dalla constatazione di una incidenza tendenzialmente crescente della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo. Una tale analisi è smentita da numerosi e autorevoli osservatori, che hanno invece rilevato, negli ultimi anni, una positiva tendenza alla stabilizzazione del rapporto tra le due grandezze considerate. Da ultimo, una ricerca condotta dal sottosegretario Brambilla, pur mettendo in luce forti squilibri in alcune regioni, ha confermato che la situazione, presa nel suo complesso, non ha le caratteristiche di drammaticità di cui parla il Governo. Quest'ultimo ignora i positivi risultati conseguiti dalla legge n. 335 del 1995, né intende attendere la verifica da tale legge fissata al 2005, per le ragioni enunciate dal Ministro dell'economia nel corso del recente dibattito parlamentare sul disegno di legge finanziaria per il 2004, ragioni riconducibili non tanto all'andamento della previdenza pubblica quanto alle pressioni esercitate dall'Unione europea e da altri organismi internazionali affinché la manovra di finanza pubblica, composta prevalentemente da misure *una tantum*, fosse affiancata da un intervento a carattere strutturale.

Peraltro, prosegue il senatore Malabarba, anche gli auspicati interventi in materia di separazione tra assistenza e previdenza potrebbero concorrere a fornire un quadro più chiaro sul rapporto tra gettito contributivo e prestazioni, così come un maggiore controllo sull'evasione contributiva e il recupero di almeno una parte di essa potrebbe contribuire in modo decisivo a ripristinare l'equilibrio dei conti previdenziali.

Anche la proposta di innalzare i requisiti anagrafici e contributivi a decorrere dal 2008 è destinata a produrre effetti contraddittori, poiché a fronte di lavoratori costretti a prolungare la loro vita lavorativa persiste la situazione di aziende che ricorrono al pensionamento anticipato di lavoratori anziani, quando non alla loro espulsione, per fare fronte a situazioni di crisi. Inoltre, l'innalzamento dell'età pensionabile produce inevitabili ripercussioni negative sul tasso di occupazione delle giovani generazioni.

Passa quindi ad illustrare il sub-emendamento 1.0.1/35, rilevando l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-*bis* dell'emendamento 1.0.1: considerati anche analoghi precedenti normativi, non si può di certo ritenere che le disposizioni sulla certificazione conferiscano di per se stesse certezza ai diritti previdenziali dei lavoratori.

Con il sub-emendamento 1.0.1/38 si propone la soppressione dell'articolo 1-*ter* dell'emendamento del Governo: non sono infatti accettabili la

cancellazione definitiva delle pensioni di anzianità e la negazione del principio di solidarietà infra ed inter generazionale che conseguono dalla proposta del Governo, intento a drammatizzare oltre misura la situazione dei conti previdenziali, con accenti che non trovano riscontro neanche nelle valutazioni del Comitato di politica economica dell'Unione europea. Non vi è motivo, dunque, per cui il Governo debba ricorrere a misure draconiane, in presenza di un sostanziale equilibrio del rapporto tra gettito contributivo e prestazioni. Anche nelle valutazioni di lungo periodo, la più volte ricordata «gobba» non dovrebbe comportare un aumento della spesa previdenziale superiore a due punti percentuali del Prodotto interno lordo. D'altra parte, il tendenziale peggioramento del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, più volte richiamato dal Governo, può essere agevolmente affrontato facendo leva sulle risorse aggiuntive derivanti dal generale incremento della produttività. Sempre per quanto riguarda l'articolo 1-ter, le disposizioni del comma 1 sul mantenimento dei requisiti vigenti per l'accesso ai trattamenti di anzianità, limitatamente ai lavoratori che optano che per il sistema integrale di calcolo contributivo, e il principio di delega sui lavoratori cosiddetti precoci, di cui alla lettera d) del comma 3, risultano entrambi iniqui e ingiustamente penalizzanti.

In riferimento al sub-emendamento 1.0.1/37, l'oratore, nell'esprimere un giudizio negativo in ordine alla disciplina contemplata all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, osserva che le modifiche migliorative introdotte al testo originario, conseguenti ad apposita proposta all'Assemblea elaborata dalla Commissione lavoro ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del Regolamento, non eliminano tutti i profili di criticità attinenti alla sopracitata disposizione normativa, rendendo opportuno procedere all'abrogazione integrale della stessa.

Il sub-emendamento 1.0.1/36, in relazione al sopracitato articolo 47, chiarisce che sono fatte salve le disposizioni anteriori alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione anche per i lavoratori che a tale data fruiscono di trattamenti di mobilità ovvero abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione alla domanda di pensionamento.

Il sub-emendamento 1.0.1/39 prospetta un quadro complessivo in materia previdenziale – del tutto antitetico rispetto a quello sotteso alle proposte formulate dal Governo – incentrato sulla liberalizzazione dell'età pensionabile, sulla parità di trattamento tra uomini e donne relativamente ai requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia, fissati a sessanta anni, sul mantenimento della soglia contributiva di 35 anni per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità – da calcolare con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo – ed infine sulla separazione tra assistenza e previdenza.

Occorre inoltre, per esigenze di equità, modulare l'onere contributivo a carico dei datori di lavoro in proporzione ai fatturati e ai profitti conseguiti, per i quali peraltro si è verificato negli ultimi venti anni una crescita eccessiva, che ha alterato profondamente il rapporto tra salari e profitti a discapito dei primi.

Il sub-emendamento in questione, anche alla luce dell'attuale assetto del mercato del lavoro, caratterizzato da forme di precarizzazione, prefigura il computo ai fini contributivi anche dei periodi di disoccupazione involontaria dei lavoratori intermittenti.

Viene espressa qualche perplessità in ordine all'ammontare del massimale - a giudizio dell'oratore eccessivo - per i nuovi trattamenti pensionistici determinato al punto B, lettera *q*-bis) dell'emendamento governativo 1.0.1, e viene altresì prospettata la necessità che la determinazione dei requisiti reddituali per il conseguimento delle pensioni minime avvenga tenendo conto anche delle condizioni sociali complessive, senza considerare in tale computo la rendita connessa alla casa di abitazione.

Il sub-emendamento in questione prefigura inoltre un potenziamento dei servizi ispettivi ministeriali, al fine di fronteggiare in modo adeguato il fenomeno dell'evasione contributiva, suscettibile di sottrarre indebitamente al sistema previdenziale ingenti risorse finanziarie.

L'oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all'articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all'emendamento governativo 1.0.1.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) rileva preliminarmente che, alla luce di quanto affermato dal sottosegretario Viespoli, che ha confermato l'intenzione del Governo di presentare nuovi emendamenti al disegno di legge n. 2058, il lavoro di esame degli emendamenti avviato nella seduta odierna appare poco produttivo. Nell'illustrare l'emendamento 1.0.1/20, rileva che con il brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 2008, il Governo ha operato una scelta illogica ed iniqua, soprattutto dal punto di vista della solidarietà intergenerazionale, e suscettibile di dare luogo ad una vera e propria corsa ai pensionamenti di anzianità fino alla fine del 2007, con il risultato, del tutto opposto a quello che ci si propone di conseguire, di compromettere l'equilibrio dei conti previdenziali.

Il sub-emendamento 1.0.1/70, interamente sostitutivo dell'articolo 1-bis dell'emendamento 1.0.1, pone il problema dell'armonizzazione dei regimi pensionistici, necessario per rimuovere sperequazioni e condizioni di privilegio che gravano pesantemente sui conti previdenziali.

Con riferimento al sub-emendamento 1.0.1/70, il senatore TREU (*Mar-DL-U*) sottolinea la necessità di completare il processo di armonizzazione avviato con le riforme previdenziali degli anni Novanta, per impedire il perpetrarsi di inaccettabili sperequazioni tra categorie. Nell'ambito di un effettivo processo di armonizzazione, inoltre, occorre valutare in quale misura il regime del lavoro autonomo concorra a definire la più volte ricordata «gobba» previdenziale, e prospettare gli adeguati correttivi. Inoltre, sarebbe opportuno riprendere la riflessione e l'intervento, già avviato nella passata legislatura, finalizzati al riallineamento del regime previdenziale dei parlamentari per ridimensionarne il carattere di specialità.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) dichiara di aggiungere la sua firma al sub-emendamento 1.0.1/70.

Riprendendo la sua esposizione, il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) dà conto del sub-emendamento 1.0.1/121, identico al sub-emendamento 1.0.1/75, già illustrato dal senatore Ripamonti. Riguardo ai sub-emendamenti 1.0.1/65, 1.0.1/66 e 1.0.1/67 si osserva che gli stessi sono finalizzati a circoscrivere a cinque anni la cadenza decennale, prevista dal comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, per la rideterminazione del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della stessa legge, sulla base dell'aspettativa media di vita e del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale.

L'oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all'articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all'emendamento governativo 1.0.1.

Il relatore MORRA (*FI*) illustra il sub-emendamento 1.0.1/55, inteso ad eliminare una potenziale discriminazione, sfavorevole ai pensionati di vecchiaia, con particolare riguardo ai criteri di calcolo, di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis* dell'emendamento del Governo, discriminazione alla quale fa riferimento anche il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente nella parte relativa alla lettera *q*-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il sub-emendamento 1.0.1/54 è soltanto inteso ad esplicitare quale sia la data considerata, dal momento che il richiamato comma 1 dell'articolo 1-*bis* dell'emendamento del Governo contiene due distinte date. Il sub-emendamento 1.0.1/53 è inteso a chiarire che gli effetti di cui all'articolo 1-*bis* si applicano a prescindere dalla richiesta o meno di certificazione da parte dell'assicurato.

Il relatore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all'articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all'emendamento governativo 1.0.1.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), dato per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/122, illustra il sub-emendamento 1.0.1/123, osservando che le motivazioni che inducono a raccomandare la soppressione dell'articolo 1-*ter* dell'emendamento del Governo sono già state esposte in larga misura negli interventi che lo hanno preceduto. Con il comma 1, si provvede, senza avere precedentemente ascoltato le parti sociali, ad elevare i requisiti contributivi ed anagrafici di accesso ai trattamenti a decorrere dal 2008, con una scelta iniqua dal punto di vista sociale ed improduttiva dal punto di vista economico. La previsione del mantenimento degli attuali requisiti di accesso ai trattamenti di anzianità – a titolo sperimentale e fino al 2015 – per i lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento stesso secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, assume poi i tratti di una vera e propria provocazione, in quanto



vincola i soggetti interessati a subire una intollerabile decurtazione delle prestazioni.

Analoghe perplessità suscitano i successivi commi 2 e 3, che formulano principi di delega molto generici e, come nel caso della disciplina speciale prevista in ciascuno dei due commi per i lavori usuranti, incomprensibilmente eterogenei. Anche il principio di delega che figura alla lettera *d*) del comma 3, relativo ai lavoratori cosiddetti precoci appare iniquo e incomprensibilmente punitivo. Pertanto, l'opposizione all'introduzione della norma in esame non ha carattere pregiudiziale, ma si basa su un'attenta valutazione del merito e sulla constatazione delle incongruità e degli effetti socialmente devastanti che potrebbero derivare dalla sua attuazione.

Si riserva quindi di proseguire in un'altra seduta l'illustrazione dei sub-emendamenti all'emendamento 1.0.1 di cui è firmatario.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) in relazione al sub-emendamento 1.0.1/124, osserva che la disciplina contenuta nell'articolo 1-*ter* dell'emendamento governativo 1.0.1 non individua idonee soluzioni relativamente ai problemi attinenti alla cosiddetta «gobba previdenziale», ingenerando anzi ulteriori profili critici nell'ambito del sistema pensionistico. In particolare, la disposizione normativa sopracitata si pone in contraddizione con la stessa disciplina contemplata nell'articolo 1, comma 2, lettera *c*) del disegno di legge n. 2058, che configura quale principio e criterio direttivo di delega la liberalizzazione dell'età pensionabile, del tutto incompatibile con la rigida determinazione all'articolo 1-*ter* di requisiti anagrafici per il pensionamento. Tale impostazione altresì è suscettibile di stravolgere due principi-cardine sanciti dalla legge n. 335 del 1995, attinenti alla flessibilità dell'età pensionabile, nonché alla parità di trattamento fra donne e uomini in ambito previdenziale.

L'improvviso innalzamento al 1° gennaio 2008, dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento – prosegue l'oratore – risulta del tutto insostenibile sul piano sociale ed iniquo, comportando la necessità di successivi interventi ad opera dell'Esecutivo in carica nel 2006, atti ad attenuare i nodi problematici connessi a tale illogica ed incongrua disciplina.

Il Governo, nonostante l'assenza di qualsivoglia situazione di emergenza in ambito previdenziale – a seguito delle positive misure introdotte dalla riforma Dini – non compie i necessari approfondimenti atti ad individuare i rimedi idonei a fronteggiare i profili di criticità, sul piano dell'equità fra generazioni, ravvisabili nell'ambito della normativa attualmente vigente, limitandosi a porre in essere un intervento di facciata, ispirato da mere esigenze strumentali e finalizzato esclusivamente a prospettare a livello comunitario l'adozione di una riforma strutturale in materia previdenziale.

L'oratore si riserva infine di illustrare in altra seduta i restanti emendamenti all'articolo 1, a propria firma, nonché gli altri sub-emendamenti sottoscritti, riferiti all'emendamento governativo 1.0.1.

I sub-emendamenti 1.0.1/3, 1.0.1/8, 1.0.1/10, 1.0.1/7, 1.0.1/6, 1.0.1/5, 1.0.1/4, 1.0.1/9, 1.0.1/14, 1.0.1/11, 1.0.1/12, 1.0.1/13, 1.0.1/15, 1.0.1/16, 1.0.1/17, 1.0.1/18, 1.0.1/19, 1.0.1/20, 1.0.1/21, 1.0.1/62, 1.0.1/63, 1.0.1/114, 1.0.1/22, 1.0.1/118 e 1.0.1/116 vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 3-01350*

Il senatore PIZZINATO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01350, a sua firma, riguardante l'attuazione dell'articolo 75, comma 5, della legge n. 388 del 2000.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Pizzinato che interpellerà le competenti istanze del Governo affinché la risposta alla sua interrogazione possa essere iscritta quanto prima all'ordine del giorno della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058****Art. 1.****1.42**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**1.7**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:*

Compensazione n. 1

*Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «47 per cento».*

Compensazione n. 2.

*All'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:**a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;**b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;**c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;**d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;**e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**1.0.1/120**

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

*All'emendamento 1.0.1 sopprimere l'articolo 1-bis.*

*Conseguentemente*, «ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;  
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;  
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;  
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;  
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;  
i) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**1.0.1/74**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l'articolo 1-bis.*

---

**1.0.1/3**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1 sopprimere l'articolo 1-bis.*

---

**1.0.1/35**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*All'emendamento 1.0.1 sopprimere l'articolo 1-bis.***1.0.1/8**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1 sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2003 l'ulteriore detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.

3. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla deter-

minazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

*d-bis*) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

*d-ter*) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle Nazioni unite».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.0.1/70**

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA

*All'emendamento 1.0.1, punto A), sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Armonizzazione dei regimi pensionistici)*

1. Al fine di completare il processo di armonizzazione dei regimi contributivi e di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequilibrio del sistema sotto il profilo dell'equità di trattamento dei lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l'I.N.P.S., ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applicano, ai fini del calcolo dell'importo pensionistico, aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta.».

---

**1.0.1/10**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1 sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **1.0.1/7**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

«1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1° gennaio 2004 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 e inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".



2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 1.0.1/6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### «Art. 1-*bis*.

1. Gli Istituti previdenziali del comparto degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente, ad assumere le unità di personale previste dai concorsi in corso di espletamento indetti per il reclutamento di personale anche in applicazione di specifiche disposizioni legislative. Tali assunzioni sono finalizzate per l'INPS al potenziamento, in via prioritaria, dell'attività di vigilanza in materia di lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva, attraverso la destinazione di un contingente di personale pari ad almeno 2.000 unità alle attività ispettive.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**1.0.1/5**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Nell'anno 2004, per la priorità dell'azione di contrasto e prevenzione del lavoro nero e dell'evasione contributiva, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad assumere 2.000 unità di personale, con procedura regionale accelerata per il potenziamento, in via prioritaria, della attività di vigilanza in materia di lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze».

---

**1.0.1/4**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel 2004 2.000 unità di personale da destinare al servizio ispettivo delle Direzioni regionali del lavoro, ai fini del potenziamento della attività di controllo del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che di vigilanza in materia di lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**1.0.1/9**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative)*

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2004, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 c.c.

2. Per l'intero anno 2004 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del D.P.R. n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico».

---

**1.0.1/14**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

**«Art 1-bis.**

1. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le stesse detrazioni dal-

l'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo Testo unico».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **1.0.1/11**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a contatto con l'amianto.

2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma l'Inail è autorizzato all'assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24 mesi a tempo determinato».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

## **1.0.1/12**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)*

1. Al comma 1, dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sostituire le parole: "limitatamente all'esercizio 2003" con le altre: "per gli esercizi 2003 e 2004".

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei

commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 1.0.1/13

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### «Art. 1-*bis*.

1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*), comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a*), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a*) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 giugno 2004, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2002 dei relativi requisiti».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma I dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **1.0.1/15**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Importo minimo della pensione a calcolo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al 1° gennaio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

2. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma 1 è attribuito in proporzione al numero di settimane.

3. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente articolo non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.

4. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **1.0.1/16**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva».

#### *Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.



4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 1.0.1/17

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### «Art. 1-*bis*.

1. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.0.1/18**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Suppressione del contributo ex ONPI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**1.0.1/19**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al comma 3, al numero 2) dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal

primo gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261"».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **1.0.1/20**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### **«Art. 1-*bis*.**

1. Al comma 2, dell'articolo 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostituire le parole: "dieci anni", con le seguenti: "cinque anni".

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei

commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **1.0.1/21**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Codice fiscale dei pensionati)*

1. Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero».

---

### **1.0.1/62**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Miglioramento dei trattamenti pensionistici ai superstiti)*

1. Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1° dicembre 2003 in poi la pensione ai superstiti è determinata con criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensine contributiva.

2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2003, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1° gennaio 2004.

3. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:

"Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti".

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunta in fine, la seguente frase:

"Ai fini del divieto di cumulo di cui al presente comma non si tiene conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici".

5. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è soppresso.

6. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

"3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione la cui integrazione garantisce il trattamento complessivo più favorevole. La scelta del trattamento da integrare viene operata una sola volta, all'atto della liquidazione della seconda pensione da integrare al minimo; per i soggetti titolari di due o più pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004 la scelta viene operata al 1° gennaio 2004".

7. Il comma terzo dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

"3. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retribuito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l'importo annuo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del trenta per cento, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università"».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 1.0.1/63

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### «Art. 1-*bis*.

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, e ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrisondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **1.0.1/114**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse».

*Conseguentemente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 7 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.0.1/78**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-bis, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2008».*

---

**1.0.1/55**

IL RELATORE

*All'emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: «trattamento pensionistico di anzianità» con le seguenti: «trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità».*

---

**1.0.1/54**

IL RELATORE

*All'emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: «alla data di cui al comma 1» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**1.0.1/53**

IL RELATORE

*All'emendamento 1.0.1, articolo 1-bis, comma 3, sopprimere le parole: «in possesso della certificazione» e «successiva alla certificazione stessa».*

---

**1.0.1/75**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento punto A) 1.0.1, all'articolo 1-bis, al comma 3, sopprimere la parola: «liberamente».*

---



**1.0.1/121**

BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

*All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis, comma 3, sopprimere la parola: «liberamente».*

---

**1.0.1/76**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-bis, comma 3, in fine, sopprimere le parole da: «indipendentemente da ogni modifica» fino alla fine del comma.*

---

**1.0.1/122**

MONTAGNINO, DI SIENA, RIPAMONTI, PAGLIARULO, VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

*All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-bis, comma 3, sopprimere le parole: «indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione stessa».*

---

**1.0.1/77**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 1.0.1, punto A), sopprimere l'articolo 1-ter.*

*Conseguentemente «ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

*a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

*b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*

*c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*

*d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**1.0.1/123**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, FABRIS

*All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-ter.*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:*

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

---

**1.0.1/22**

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-ter.*

---

**1.0.1/38**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo 1-ter.***1.0.1/37**

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:***«1-ter.**

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è soppresso».

**1.0.1/36**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*All'emendamento 1.0.1, sostituire l'articolo 1-ter, con il seguente:***«1-ter.**

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Al fine del recepimento delle sentenze della Corte costituzionale che allargano i benefici a tutte le categorie di lavoratori esposti all'amianto, ai lavoratori che hanno fatto la domanda di riconoscimento dell'esposizione e dei benefici previdenziali o che la faranno prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296, o che hanno in corso una causa legale per il medesimo motivo, continua ad applicarsi l'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, come sostituito dalla legge n. 271 del 1993. All'onere relativo all'applicazione del presente comma, valutato in 200 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui al-

l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

---

### **1.0.1/81**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 1.0.1, punto A), all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:*

*a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento;*

*b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:*

*1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

*2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*

*3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*

*4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

*5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*

*6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*

*7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

---

### **1.0.1/124**

VIVIANI, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, BATTAFARANO, TREU, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

*All'emendamento 1.0.1, all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:*

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **1.0.1/39**

MALABARBA, SODANO TOMMASO, RIPAMONTI

*All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 articolo 1-ter, con i seguenti:*

1. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito di formulare l'elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di garantire la definitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l'assistenza.

1-bis. L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di autonoma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro dipendente e autonomo, pubblico e privato.

Il sistema di previdenza è finanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive.

Le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni, con acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell'anno precedente, una aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla variazione della produttività nazionale complessiva, riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicuri comunque l'equilibrio di gestione dell'ente.

*1-ter.* Il pensionamento di vecchiaia è fissato a 60 anni di età per gli uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usuranti e nocive.

*1-quater.* Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al lavoratore, compiuti i 55 anni di età, di richiedere il trattamento di pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, calcolati con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo.

*1-quinquies.* Sono considerati validi al fine del computo integrale delle annualità contributive anche i periodi di disoccupazione involontaria derivante da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti da indennità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di 5 anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

*1-sexies.* *L'assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci volte l'assegno pensionistico minimo, fissato al 1° gennaio 2004 in 516,46 euro mensili, rivalutatosi annualmente in base alla dinamica salariale.*

*1-septies.* Dal 1° gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità inferiori ai 2000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

*1-octies.* Dal 1° gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal reddito è esclusa la casa di abitazione.

*1-nonies.* A partire dal 1° gennaio 2004, si proceda all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

*Conseguentemente:*

Compensazione n. 1:

*alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».*

Compensazione n. 2:

*all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:*

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*qq) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

*rr) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*

*ss) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*

*tt) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*

*uu) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*

*vv) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*

*ww) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

---

### **1.0.1/65**

TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

*All'emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

"11. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui al comma 44, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ridetermina ogni cinque anni il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6, sulla base dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale e dell'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultante dalle rilevazioni demografiche effettuate dall'ISTAT"».

---

**1.0.1/66**

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

*All'emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è effettuata ogni cinque anni, sulla base dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale e dell'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultante dalle rilevazioni demografiche effettuate dall'ISTAT».

---

**1.0.1/67**

RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

*All'emendamento 1.0.1, punto A), articolo 1-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A garanzia della sostenibilità finanziaria e dell'equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, la rideterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tiene conto dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, nonché delle variazioni circa l'aspettativa media di vita della popolazione all'età del pensionamento, come risultanti dalle rilevazioni demografiche dell'ISTAT».

---

**1.0.1/118**

CRINÒ

*All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 dell'articolo 1-ter con il seguente:*

«1. Al fine di garantire l'adeguatezza del sistema pensionistico e salvaguardare la sua capacità di realizzare gli obiettivi sociali di fornire redditi sicuri e adeguati, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale, il diritto per l'accesso



ai trattamenti di pensione di anzianità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive si consegue, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna 2, di cui al comma 26, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità, nella fase transitoria, è conseguibile al raggiungimento, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, dei requisiti di età anagrafica indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Con effetto dal 1° gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché dei soggetti che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui all'allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per l'anno 2004».

*All'emendamento 1.0.1, alla Tabella A (art. 1-ter, comma 1)*

Anno	Età Anagrafica
2008	58
2009	58
2010	59
2011	59
2012 in poi	60

### **1.0.1/116**

CRINÒ

*All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 1 dell'articolo 1-ter con il seguente:*

«1. Al fine di garantire l'adeguatezza del sistema pensionistico e salvaguardare la sua capacità di realizzare gli obiettivi sociali di fornire redditi sicuri e adeguati, mantenendo al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche e la solidarietà intergenerazionale, il diritto per l'accesso ai trattamenti di pensioni di anzianità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive si consegue, a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna 2, di cui al comma 26, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il diritto alla pensione anticipata di anzianità è conseguibile».

bile, in via transitoria, al raggiungimento di una quota, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, pari alla somma dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati nella tabella B, colonna 1, di cui all'articolo 1 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, incrementata in misura corrispondente al valore risultante dal tasso di variazione della speranza di vita media alla nascita rilevato dall'ISTAT nel periodo intercorrente tra i due ultimi censimenti della popolazione. Con effetto dal 1° gennaio 2008 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché dei soggetti che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie tenuti all'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono elevate fino al raggiungimento di 20 punti percentuali. La verifica degli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui all'allegata tabella 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è fissata per l'anno 2004.».

---

### 1.0.1

#### IL GOVERNO

A) dopo l'**articolo 1**, inserire i seguenti:

**«Art. 1-bis.**

*(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)*

1. Il lavoratore che abbia maturato sino al 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa vigente e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti alla data di cui al comma 1.

3. Il lavoratore in possesso della certificazione di cui al comma 1 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione stessa.

**Art. 1-ter.***(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio)*

1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in presenza di un requisito di età inferiore al limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia, esclusivamente con un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni. Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'età minima di pensionamento è elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, d'intesa con le parti sociali:

- a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
- b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
- c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

3. Il Governo della Repubblica, in seguito ad eventuali proposte delle parti sociali intese a indicare, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate al medesimo comma 1, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui al comma 1;

b) armonizzare ai principi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;

c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti, previa definizione delle stesse d'intesa con le parti sociali;

d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;

e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri, d'intesa con le parti sociali.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

### **Art. 1-quater.**

#### *(Incentivi al posticipo del pensionamento)*

1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno

ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.

3. All'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera *i*), la seguente:

«*i-bis*) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa;».

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo della Repubblica procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della Spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007 con le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale

6. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

*B) All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:*

*q-bis*) definire un massimale per i nuovi trattamenti pensionistici a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; prevedere che tale massima non sia inferiore ad un importo pari a 516,46 euro al giorno;

*q-ter*) eliminare sperequazioni, tra le varie gestioni pensionistiche, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;

*q-quater*) prevedere benefici sulla contribuzione figurativa per famiglie che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale».

*Conseguentemente:*

1) *all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

2) *all'articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere a) e b);*

3) *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «con l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b)» con le seguenti: «con l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 1-quater»;*

4) *all'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:*

*«p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui all'articolo 1-quater, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;»*

5) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5»;*

6) *all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «di cui agli articoli 1 e 5» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 1-ter e 5».*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**277<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MULAS (AN) segnala all'attenzione della Commissione che da qualche settimana sta trovando eco sulla stampa sarda una questione connessa ad un presunto eccesso di radioattività che si starebbe registrando presso l'isola de La Maddalena. Tale problema risulta essere particolarmente avvertito in Sardegna dove, nella prossima primavera, è in programma una importante tornata elettorale. Sebbene negli ultimi anni si siano verificati innegabili progressi scientifici sul controllo dei livelli di inquinamento e delle radiazioni, la questione riguardante la presenza di casi di inquinamento nucleare continua a suscitare preoccupazione; nella fattispecie, inoltre, un istituto di ricerca francese avrebbe rilevato presso l'isola de La Maddalena un significativo aumento dei livelli di radioattività, quantunque l'ASL locale non abbia invece evidenziato alcun superamento dei parametri prescritti e l'amministrazione comunale si sia comunque attivata. Il presunto inquinamento, peraltro, colpisce una località che, per la sua posizione geografica, si trova al centro del Mediterraneo, oltre ad essere sede di un importante parco nazionale, di una base di appoggio per sommergibili a propulsione nucleare, nonché di un ospedale e di alcuni impianti logistici della marina militare. Per affrontare la questione segnalata – che potrebbe avere una valenza che oltrepassa i confini della Sardegna – sarebbe opportuno che la Commissione effettuasse un sopralluogo nell'arcipelago de La Maddalena, dopo aver naturalmente acquisito tutta la documentazione necessaria sulla vicenda ricordata.

Inoltre, la visita della Commissione in Sardegna potrebbe essere l'utile occasione per approfondire anche un altro problema che affligge tradizionalmente l'isola, relativo al propagarsi degli incendi, soprattutto nella

stagione estiva. Anche su tale aspetto, pertanto, sarebbe utile un interessamento da parte della Commissione.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) ritiene che gli argomenti prospettati dal senatore Mulas siano per certi versi eterogenei dal momento che l'unica assonanza che unirebbe i problemi del presunto inquinamento radioattivo presso l'arcipelago de La Maddalena e le questioni connesse al fenomeno degli incendi boschivi sembra essere rappresentata dal fatto che entrambe le vicende riguardano la Sardegna. Tuttavia, per quanto concerne la segnalazione di un presunto caso di eccesso di radioattività presso l'isola de La Maddalena, la necessità di un approfondimento non può certo essere elusa, anche se esso deve essere opportunamente inserito in un'ideale procedura. Ad esempio, si potrebbe immaginare un sopralluogo *ad hoc* che possa svolgersi nell'ambito di un'indagine conoscitiva o dopo che in Commissione si è avuto modo di interloquire con i Ministri competenti, magari in seguito allo svolgimento di un'apposita interrogazione.

Il senatore RIZZI (*FI*) aderisce alle analisi ed alle richieste avanzate dal senatore Mulas anche per la ragione che le questioni da lui indicate hanno un indubbio impatto sui problemi della sicurezza e della salute oltre che sui profili ambientali. Con riferimento poi alla problematica degli incendi – che attanaglia in modo particolare la Sardegna – ricorda che nella scorsa legislatura aveva personalmente sostenuto la necessità che il problema degli incendi boschivi fosse preventivamente affrontato nei mesi invernali, cioè quando si ha la possibilità di individuare per tempo le soluzioni più appropriate.

Il presidente NOVI osserva che le richieste del senatore Mulas possano essere vagliate seguendo due impostazioni: la prima, la più semplice, consiste nel prevedere il sopralluogo della Commissione nell'arcipelago de La Maddalena nell'ambito dell'indagine conoscitiva che si sta svolgendo in ordine all'attuazione della legge-quadro sulle aree protette. Tale sopralluogo rappresenterebbe poi l'occasione per approfondire non solo il presunto fenomeno di inquinamento radioattivo registratosi in quella località ma anche il problema degli incendi. Una seconda soluzione, passerebbe invece attraverso un apposito sopralluogo della Commissione anche nel capoluogo regionale, allo scopo di incontrare gli organi di governo dell'isola, tuttavia, in questo secondo caso, occorrerebbe avviare una procedura che allo stato sembra più complessa.

In ogni caso, alla luce delle posizioni sostenute dai vari senatori intervenuti, si riserva di valutare, dopo il dovuto approfondimento, quale soluzione procedurale sia più idonea affinché la Commissione proceda ad un sopralluogo in Sardegna, con la conseguente indicazione della data nel quale esso dovrebbe essere realizzato.



## IN SEDE CONSULTIVA

**(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355. recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore MULAS (AN), si sofferma sugli articoli del decreto-legge n. 355 del 2003 che investono i profili di competenza della Commissione, a cominciare dall'articolo 3 che novella l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 236 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2002, prorogando ulteriormente, sino al 31 dicembre 2004, l'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Infatti, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 236 del 2002 ha novellato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, prevedendo un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2003, per il completamento delle procedure di espropriazione connesse alla chiusura del programma di interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

In ordine al programma di interventi previsti dal Titolo VIII della legge n. 291 del 1981 per l'area metropolitana di Napoli, va ricordato che il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 è intervenuto a seguito del terremoto del 1980, introducendo – fra l'altro – norme per un programma straordinario di edilizia residenziale nella provincia di Napoli, ai fini della realizzazione di 20 mila alloggi e delle necessarie opere di urbanizzazione. I maggiori problemi attuativi si sono registrati in occasione dei tentativi di trasferimento agli enti locali degli alloggi e delle opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge 219 del 1981.

La realizzazione degli interventi sopra descritti era demandata dalla legge n. 219 del 1981 ai commissari straordinari di Governo, individuati nel sindaco di Napoli e nel presidente della giunta regionale. Il completamento degli interventi non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 1986 è stato poi demandato ad un funzionario delegato dal CIPE, venendo a cessare tutti i poteri conferiti con la legge 219 del 1981. Con la delibera del 30 marzo 1989 il CIPE incaricava un proprio delegato dell'ultimazione delle operazioni in corso, entro i limiti degli stanziamenti finora ripartiti. L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e il decreto ministeriale di attuazione del 4 novembre 1994, nonché l'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 hanno disciplinato il trasferimento degli interventi e delle opere alle amministrazioni e agli enti competenti in via ordinaria alla relativa gestione. Tale termine è stato prorogato, attraverso vari interventi, fino al 31 marzo 1996 e al 30 giugno 1996 limitatamente alla chiusura della contabilità e alla presentazione del rendiconto.

Sulla materia sono poi intervenuti diversi decreti-legge, nessuno dei quali è stato tuttavia convertito e dopo la loro mancata conversione è tor-

nata ad avere vigenza la normativa del decreto-legge n. 244 del 1995, che prevede il trasferimento delle opere agli enti destinatari, con i relativi oneri di contenzioso, cessando nel contempo la funzionalità della struttura CIPE che era stata prorogata dai decreti stessi. Da ultimo, il decreto-legge n. 131 del 1997 è intervenuto prorogando la durata della struttura CIPE, prevedendo l'accollo degli oneri di contenzioso da parte dello Stato e affermando il principio della giurisdizione ordinaria anziché arbitrale. Peraltro essendo cessata la competenza del funzionario incaricato dal CIPE per l'esercizio delle attività previste dal Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, si è reso opportuno procedere alla nomina di un commissario straordinario del Governo al quale delegare il compimento di atti di competenza delle diverse amministrazioni interessate al programma di ricostruzione. Nel maggio 1999 con un nuovo intervento legislativo l'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stata concessa una delega al Governo per la conclusione del programma di ricostruzione previsto dal Titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 42 della legge n. 144 del 1999, il Governo ha adottato il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, con il quale sono stati protratti di due anni i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono stati prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree.

L'articolo 9 del decreto-legge in esame proroga al 30 ottobre 2005 il termine entro il quale devono concludersi i procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata ai fini dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. Il medesimo l'articolo stabilisce che le autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 372 del 1999: in base a tale disposizione, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale e del decreto con cui sono determinati i requisiti per talune categorie di impianti. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 372 del 1999 disciplina l'adeguamento degli impianti esistenti alla normativa recata dal medesimo decreto. È previsto, poi, un calendario di scadenze per la presentazione delle domande, al fine di snellirne l'esame da parte delle autorità competenti. Il calendario è pubblicato sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 1999 chiarisce altresì il contenuto dell'autorizzazione ambientale integrata, che include tutte le misure necessarie per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 355 del 2003, differisce al 31 marzo 2004 la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, co-

siddetto decreto Ronchi, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies; l'articolo 13, poi, novella l'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, nel senso di sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi». A tale riguardo, occorre evidenziare che le parole «entro sei mesi» erano presenti nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 86 della legge finanziaria 2003 prima della modifica disposta con l'articolo 4, comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che le ha sostituite con le seguenti: «entro otto mesi». Appare necessario, pertanto, modificare il testo dell'articolo in esame nel senso di prevedere che all'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

L'articolo 14 stabilisce che le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di cui al capo quinto della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. Tale proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Sembrerebbe preferibile, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo in esame, utilizzare il termine differimento, anziché quello di proroga.

L'articolo 19 interviene sul funzionamento del Parco nazionale dell'Abruzzo, del Lazio e del Molise; il comma 1 prevede che, nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi. Il comma 2 precisa che la suddetta proroga opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003.

L'articolo 20, infine, reca in primo luogo, al comma 1, la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini di alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri riguardanti la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Campobasso, Foggia, Taranto e Massa-Carrara. Con il comma 1 dell'articolo in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2004, si autorizza, altresì, il Dipartimento della protezione civile, per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei menzionati provvedimenti, a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordi-

nanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 d'intesa con le regioni interessate. Il comma 2 dell'articolo 20 stabilisce che all'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004.

Si apre la discussione.

Il senatore RIZZI (*FI*), dopo essersi congratulato con il senatore Mulas per la chiara ed approfondita relazione svolta, sottolinea l'importanza della norma di cui all'articolo 9 in materia di rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata ed osserva come, con riferimento all'articolo 13, per quanto riguarda i lavori concernenti le opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219 del 1981, che non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, ai sensi del comma 2, dell'articolo 86 della legge finanziaria 2003, il commissario *ad acta* possa affidarne il completamento con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), dopo aver dato atto al relatore Mulas di aver illustrato in modo approfondito le disposizioni di competenza della Commissione ambiente inserite nel provvedimento in titolo, si sofferma innanzitutto sull'articolo 9, in materia di autorizzazione ambientale integrata. Al riguardo, è ben noto come non poche aree del centro-nord del paese, ed in particolare alcune città della pianura padana, siano contraddistinte da una situazione assai preoccupante per ciò che concerne la qualità dell'aria, tant'è che per parecchi giorni all'anno si registra il superamento dei limiti concernenti la presenza nell'aria di sostanze inquinanti. In tale contesto, l'attuazione della direttiva comunitaria sull'autorizzazione ambientale integrata dovrebbe comportare la riduzione delle emissioni inquinanti delle imprese.

Ora, anche se la proroga di cui all'articolo 9 sembra dovuta in larga misura all'esigenza del Ministero dell'ambiente di portare a compimento alcune procedure, non v'è dubbio che essa appaia purtroppo necessaria; ciononostante va onestamente sottolineato che tale proroga non può non avere costi ambientali significativi.

Quanto poi all'articolo 10, in realtà tale disposizione reca nella sostanza una sorta di sanatoria, e non già un differimento in senso stretto. Ciò perché la decorrenza degli obblighi e delle sanzioni connessi alla partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene era già stata prorogata, ed era scaduta il 31 ottobre del 2001. Pertanto, il differimento di cui all'articolo 10 del provvedimento in titolo interviene oltre due anni dopo l'inizio dell'operatività dei suddetti obblighi e sanzioni.

A questo punto, il Governo sarebbe più coerente se, piuttosto che disporre una sanatoria così discutibile, modificasse la vigente normativa nel senso di non considerare più obbligatoria la partecipazione al suddetto Consorzio; ma finché tale Consorzio rimane obbligatorio, una disposizione come quella in esame che rende possibile la non partecipazione al Consorzio stesso di aziende che dovrebbero invece farne parte appare assai discutibile.

Sarebbe infine opportuno che il relatore fornisse chiarimenti in merito alle caratteristiche dei contratti individuali di cui all'articolo 19, comma 1, del provvedimento in titolo.

Il senatore BERGAMO (*UDC*), dopo aver osservato come le proroghe disposte dal provvedimento in titolo appaiano purtroppo necessarie, sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 10 sembra mirare a rendere effettivamente obbligatoria, a decorrere dal prossimo mese di aprile, l'iscrizione al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.

Richiama a questo punto l'attenzione del relatore e dei componenti della Commissione sull'esigenza di inserire, nell'articolato del provvedimento in titolo, un'apposita disposizione volta a differire al 31 dicembre del 2004 il termine per il completamento degli interventi concernenti lo smaltimento delle acque reflue dei produttori di vetro di Murano.

Il senatore SPECCHIA (*AN*), dopo aver ringraziato il senatore Mulas per l'ampia relazione svolta, fa presente che il Gruppo AN condivide in larga misura le proroghe disposte con il provvedimento in titolo.

Desti però forti perplessità la disposizione di cui all'articolo 10, che in realtà non reca affatto un differimento in senso proprio, in quanto la proroga del termine per la decorrenza degli obblighi e delle sanzioni connessi alla partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene era già scaduta oltre due anni fa. Se la proroga disposta in quell'occasione appariva giustificata, oggi un nuovo differimento di obblighi e sanzioni non appare condivisibile, anche perché il Consorzio in questione ha già iniziato ad operare.

Pertanto, delle due l'una: o si dispone la soppressione del Consorzio obbligatorio, oppure si deve coerentemente mantenere gli obblighi di partecipazione a tale organismo e le relative sanzioni.

D'altra parte, nel disegno di legge di delega ambientale è stata inserita la previsione di un approfondimento, da parte del Governo, della questione attinente l'obbligatorietà dell'appartenenza a tale tipo di Consorzi.

Inoltre, la disposizione di cui all'articolo 10 appare sprovvista di copertura finanziaria, ed è quindi presumibile che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non mancherà di rilevarlo.

Auspica infine che il relatore Mulas inserisca nel testo del parere che si accinge a redigere tali considerazioni critiche.

Il presidente NOVI osserva come i senatori Giovanelli e Specchia abbiano opportunamente sollevato un delicato problema, che attiene ad un

differimento di termini che ha per certi versi il sapore di una sorta di sanatoria.

Dichiara quindi chiusa la discussione.

Il relatore MULAS (AN) replica brevemente, facendo presente che, per quanto riguarda l'articolo 9, l'unico termine comunitario da rispettare è quello del 30 ottobre 2007, entro il quale la direttiva comunitaria in materia di autorizzazione ambientale integrata dovrà essere attuata dagli stati membri.

Con riferimento poi all'articolo 10, la necessità dell'intervento va ricollegata a due procedure di messa in mora dell'Italia da parte dell'Unione europea. L'intervallo temporale conseguente alla disposizione in questione consentirebbe al legislatore di realizzare la necessaria ed attesa riforma dell'attuale impianto normativo. Appare comunque opportuno approfondire la portata della norma, tenendo conto delle osservazioni dei senatori Specchia e Giovanelli.

Quanto infine alle osservazioni del senatore Bergamo, è auspicabile che il Governo si faccia carico dell'esigenza di differire al 31 dicembre del 2004 il termine per il completamento degli interventi concernenti lo smaltimento delle acque reflue dei produttori di vetro di Murano mentre, per ciò che concerne l'articolo 19, i contratti individuali prorogati sono stati avviati parecchi anni fa.

Conclude facendo presente che è sua intenzione redigere un parere favorevole, con le osservazioni indicate nella relazione e nella replica.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) annuncia la propria astensione, ritenendo eccessivamente cauto il riferimento fatto dal relatore all'esigenza di approfondire la questione concernente l'articolo 10 del provvedimento in titolo.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore Mulas mandato a redigere un parere favorevole con osservazioni.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**47<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto CENTARO

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

**Comunicazioni del Presidente**

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella seduta dell'11 dicembre 2003 ha proposto di elevare da cinque a sette il numero dei componenti dei Comitati su Portella delle Ginestre e sull'omicidio Alfano e ha deliberato di nominare consulente a tempo parziale del Comitato su Portella delle Ginestre il dottor Luigi De Ficchy.

**Sull'ordine dei lavori**

Il senatore NOVI denuncia l'assenteismo e i comportamenti omissivi dell'Avvocatura Generale dello Stato che sarebbero all'origine della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal Sindaco del comune di Portici contro lo scioglimento di quel Consiglio comunale per presunte infiltrazioni camorristiche.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Novi che chiederà i necessari chiarimenti all'Avvocato Generale dello Stato.

Sulla mancata proroga del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e sull'affidamento dei suoi compiti al Demanio, intervengono gli onorevoli LUMIA, CEREMIGNA e SINISI e il senatore BOBBIO, ai quali fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

**Seguito della discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo**

Il PRESIDENTE ricorda che nelle sedute del 2 e del 9 dicembre 2003 l'onorevole Vitali ha svolto la relazione ed ha avuto inizio la discussione.

Intervengono quindi i senatori AYALA e BOBBIO, l'onorevole SINISI e, per una precisazione, l'onorevole LUMIA.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e dà mandato al relatore, onorevole Vitali, di redigere una bozza di documento che tenga conto dei contributi emersi durante la discussione.

*La seduta termina alle ore 12,35.*



**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 14.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

162<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FALCIER

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (n. 316)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER comunica alla Sottocommissione che il relatore sullo schema di decreto legislativo in titolo, senatore SCARABOSIO (FI), ha presentato un'ampia relazione, che mette a disposizione della Sottocommissione, nella quale si evidenzia come lo schema di decreto legislativo in titolo completi la riforma del diritto societario, già attuata con i decreti legislativi n. 5 e n. 6 del 2003 incidendo, in particolare, sulla disciplina relativa alle banche ed alle società quotate, contenuta nei testi unici bancario e finanziario; lo schema di decreto introduce norme di coordinamento del decreto legislativo n. 6 del 2003 con le disposizioni del testo unico bancario, in materia di strumenti partecipativi, adegua alle nuove previsioni civilistiche i preesistenti poteri del CICR e delle

autorità di vigilanza del settore, in materia di sistemi amministrativi e controlli e in tema di intermediazione finanziaria, prevede, in via generale, che sia il Ministro delle finanze, sentiti gli organi di controllo, a determinare i requisiti di onorabilità di titolari di partecipazioni nelle SIM (Società di intermediazione mobiliare), nelle SGR (società di gestione del risparmio) e nelle SICAV (società di investimento a capitale variabile). La relazione segnala che, per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, si impone che il controllo contabile sia sempre svolto da una società di revisione soggetta alla disciplina sullo svolgimento dell'attività di revisione ed alla vigilanza della CONSOB; sono inoltre ampliati i compiti degli organi di sorveglianza, come pure i poteri di iniziativa dell'organo di vigilanza del settore. Considerati, quindi, i principi e criteri direttivi sanciti per la disciplina delle società e della flessibilità dei modelli societari, e considerato che lo schema di decreto legislativo in esame porta a compimento la riforma nel pieno rispetto dei criteri informativi della stessa, il relatore propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

Sottopone quindi alla Sottocommissione la proposta di esprimersi in senso non ostativo, formulata dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

**(2036) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2565) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2585) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2611) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e, dopo aver richiamato le condivisibili osservazioni formulate dalla Conferenza unificata, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(1756) MANFREDI ed altri. - Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne**

**(1848) SPECCHIA. - Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Dopo una relazione illustrativa del relatore presidente FALCIER (FI), interviene il sottosegretario GAGLIARDI esprimendo perplessità in merito alla piena compatibilità costituzionale di alcune disposizioni dei disegni di legge in titolo con la competenza legislativa regionale in materia di pesca nelle acque interne.

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) segnala che il disegno di legge n. 1756 mira sostanzialmente alla tutela dell'ecosistema delle acque interne e ad assicurare, come precisa l'articolo 3, comma 1, la conservazione e l'incremento della flora, della fauna acquatica e dei relativi ambienti. Dopo aver ricordato come non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione possano configurarsi come «materie» in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee a investire una pluralità di materie (sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002), sottolinea che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che la tutela dell'ambiente rientra fra questi ambiti, in quanto l'ambiente deve essere considerato un «valore costituzionalmente protetto», un bene unitario la cui tutela è demandata in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato, attraverso l'individuazione di *standards* di protezione uniformi validi in tutte le Regioni, anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione (sentenza n. 536 del 2002). Rileva come la pesca sportiva sia, nel testo in questione, disciplinata sotto il profilo della tutela dell'ambiente, non diversamente dalla disciplina della caccia che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 311 del 2003, ha ritenuto di competenza dello Stato in quanto idonea a incidere nella tutela dell'ambiente per garantirne *standards* minimi.

Dopo aver richiamato anche per il disegno di legge n. 1848 le considerazioni già svolte in ordine al disegno di legge n. 1756, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sui disegni di legge in titolo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare con particolare attenzione le disposizioni dei disegni di legge in titolo che possono incidere sulle competenze legislative regionali in materia di pesca nelle acque interne.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**267<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**(2674) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

**(1296-A) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CURTO (AN) rileva che si tratta degli ulteriori emendamenti 3.0.100 e 7.0.500 al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni da rilevare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore e la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

*(2677) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) rileva che si tratta del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 355 del 2003, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Premesso che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale tuttavia fa riferimento ai soli articoli 20 e 23, per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 è suscettibile di produrre effetti sul fabbisogno statale, in quanto proroga al 30 giugno 2004 il termine per i versamenti delle aliquote dovute allo Stato per l'anno 2003 sui prodotti della coltivazione di idrocarburi (termine prima fissato al 31 dicembre 2003). Riscontra poi l'esigenza di valutare gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 3 (in quanto proroga fino al 31 dicembre 2004 l'efficacia dei decreti di occupazione emanati per la realizzazione degli interventi edilizi nel comune di Napoli di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981), dall'articolo 13 (che proroga dal 30 giugno 2003 al 31 dicembre 2004 il termine per l'affidamento in concessione dei lavori di completamento delle infrastrutture viarie nelle zone danneggiate dal terremoto del 1980, a valere sulle risorse contabilità speciale 1728 del Ministero delle attività produttive), dall'articolo 17 (in quanto proroga dal 30 giugno 2001 al 31 dicembre 2004 il termine per l'individuazione degli enti cui applicare le misure di razionalizzazione di cui al decreto legislativo n. 419 del 1999), dall'articolo 18 (relativamente alla proroga dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 dei termini per la presentazione delle istanze di definizione transattiva del contenzioso pregresso relativo ai progetti speciali *ex Agensud*).

Osserva altresì che occorre valutare gli effetti finanziari relativi all'articolo 16, che proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2004) la possibilità di utilizzare i dipendenti delle strutture sanitarie in regime libero professionale per supplire alla carenza di infermieri e di tecnici di radiologia medica, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle relative vacanze di organico, calcolate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-*bis*, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni. Al riguardo, al fine di accertare l'effettiva disponibilità delle risorse richiamate, è necessario acquisire conferma che le previste riduzioni di organico abbiano avuto già luogo rispetto a posizioni di fatto e che i risparmi così conseguiti siano stati inseriti nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 19, inoltre, appare necessario valutare la congruità della copertura a valere sul contributo speciale di cui all'articolo 94, comma 12, della legge n. 289 del 2002, rispetto agli oneri (peraltro non

quantificati) derivanti dalla proroga, per altri ventiquattro mesi, dei contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003 per il funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Al riguardo, posto che l'erogazione del contributo è prevista per gli anni 2003, 2004 e 2005, occorre chiarire se la suddetta proroga si riferisca ai soli contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2003, ovvero anche a quelli in corso ma la cui scadenza è successiva a tale data, che potrebbero in tal caso superare il 31 dicembre del 2005, determinando oneri privi di copertura finanziaria.

In merito all'articolo 23, segnala che il Servizio del bilancio ha rilevato una serie di incongruenze nella quantificazione indicata nella relazione tecnica, sia per quanto concerne gli oneri che la relativa copertura, per cui occorre valutare l'opportunità di acquisire un aggiornamento della stessa quantificazione, debitamente verificato. In particolare, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, gli oneri di cui al comma 1 (pari ad euro 337.500.000 a decorrere dal 2004, destinati al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale), risulterebbero sovrastimati nella parte relativa all'incremento retributivo, mentre sono considerati a regime (anziché solo per l'anno 2004), nella parte relativa al compenso *una tantum*. Per quanto concerne il comma 2, poi, non appare verificabile il confronto, operato dalla relazione tecnica, tra il maggior onere derivante dal differimento di un anno della soppressione dei ricorsi amministrativi nei procedimenti in materia di invalidità civile di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legge n. 269 del 2003 (quantificato in euro 2.000.000 per il 2004), con i risparmi a suo tempo associati a tale soppressione, che erano quantificati insieme ad altri interventi di verifica. Per quanto concerne infine la copertura dei suddetti oneri mediante l'aumento dell'aliquota di accisa sulla benzina a euro 558,64 per mille litri di benzina, come osservato dal Servizio del bilancio, la relazione tecnica non fornisce sufficienti elementi di valutazione, limitandosi a stimare esclusivamente il maggior gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'accisa sulla benzina che sarà in vigore sostanzialmente dal 2004, sulla base delle vendite stimate per l'anno 2003 (senza peraltro tenere conto della quota relativa all'IVA). Avendo gli oneri carattere permanente, al fine di verificare l'effettiva congruità della copertura, sarebbe invece opportuno stimare le maggiori entrate acquisibili grazie all'aumento dell'accisa sulla base del presumibile andamento delle vendite di benzina anche per gli anni successivi al 2003, considerato anche che la forte diminuzione (superiore al 7 per cento) nella stima delle vendite di benzina nell'anno 2003 rispetto alla quantità del 2002, riportata nella relazione tecnica, sembrerebbe eccessiva rispetto a quella desumibile dai dati del Ministero delle attività produttive relativi al primo semestre 2003 (circa il 4 per cento).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, data la complessità delle questioni segnalate dal relatore, si riserva di fornire gli opportuni chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.



**(1184-A) MEDURI ed altri – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CURTO (AN) fa presente che si tratta del disegno di legge recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, nel testo proposto dalla Commissione di merito, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Rileva che la delega è volta a prevedere la revisione delle qualifiche, la convergenza in un unico livello dirigenziale apicale, la revisione del procedimento negoziale per gli aspetti giuridici, economici del rapporto di impiego, criteri per l'avanzamento di carriera. Fa presente che il Governo, su richiesta della Commissione, ha trasmesso la relazione tecnica relativa al testo originario antecedente alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato per quanto attiene alla quantificazione degli oneri. Segnala in primo luogo, per quanto di competenza, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, in quanto prevede la definizione della nuova pianta organica dei dirigenti penitenziari (che la relazione tecnica fissa in 570 unità), pari a quelle attualmente in servizio, di cui 135 sono quelle per la cui promozione si avrebbero maggiori oneri, quantificati in euro 4.520.051,10 e dovuti alle differenze retributive da corrispondere per il loro passaggio dall'attuale posizione economica C1 a quella dirigenziale. Il Servizio del bilancio, inoltre, esprime una serie di rilievi anche sulla quantificazione dell'onere (se si sia o meno tenuto conto di altri aumenti stipendiali già spettanti ai soggetti interessati e destinati ad essere riassorbiti) e sulla stessa pianta organica (se includa o meno i posti da dirigente già previsti da precedenti norme): occorre, in proposito, acquisire chiarimenti. Con riferimento alla copertura finanziaria della nuova pianta organica (indicata nella medesima lettera *c*) del comma 1) a valere sugli stanziamenti dell'articolo 50, comma 9, lettera *d*) della legge n. 388 del 2000, osserva che occorre valutare se si tratti di fondi stanziati *una tantum* o per più esercizi e se siano ancora effettivamente disponibili e che, comunque, occorre prevedere espressamente la quantificazione degli oneri e la relativa copertura. Fa presente, inoltre, la necessità di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni di cui alle lettere *g*) ed *h*) dello stesso comma 1 dell'articolo 1, non indicati nella relazione tecnica, in quanto sembrano comportare maggiori oneri senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Al riguardo, la lettera *g*) prevede la possibilità di estendere ai dirigenti penitenziari le indennità per il trasferimento fuori dal comune di residenza disposte dalla legge n. 86 del 2001 a favore del personale militare, di polizia e della carriera prefettizia, mentre la lettera *h*) prevede copertura assicurativa e tutela legale a favore dei dirigenti penitenziari coinvolti in controversie con parti terze.

Per quanto attiene all'articolo 3, rileva l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri da esso recati, posto che viene disposto, in attesa della riorganizzazione della pianta organica

(in via transitoria), un inquadramento nelle qualifiche superiori di particolari figure professionali appartenenti alle posizioni economiche C3 (comma 1), nonché C2 e C1 (comma 2). Anche le disposizioni indicate nei commi 3 e 5 sembrano suscettibili di comportare effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Segnala, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 3, in quanto trattasi di uno spostamento verso l'alto di alcune qualifiche, sembrano suscettibili di incidere anche sulle quantificazioni originariamente indicate in relazione agli oneri della riorganizzazione della pianta organica. Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di richiedere una quantificazione aggiornata debitamente verificata degli oneri recati dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. Agli oneri recati dall'articolo 3 sembra provvedere l'articolo 4 in merito al quale segnala l'opportunità, come già segnalato, di acquisire una quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità della clausola di copertura, nonché di specificare espressamente se esso rechi la copertura finanziaria dell'articolo 3, fermo restando la natura degli oneri di personale che non sembrerebbero contenibili in un'autorizzazione di spesa. Sempre in merito all'articolo 4 occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura (riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge n. 289 del 2002), nonché valutare l'opportunità di adeguare la decorrenza degli oneri all'anno 2004.

Per quanto attiene gli emendamenti, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.202, 2.0.200, 2.0.201. Le proposte 3.200, 3.201, 3.202, 3.203, 3.205, 3.206 e 3.207 sembrano poi suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria in quanto estendono la platea dei soggetti da inquadrare nelle posizioni economiche superiori. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo ulteriore per svolgere i necessari chiarimenti delle questioni evidenziate dal relatore.

La Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, richiamando le osservazioni già formulate sul provvedimento in titolo in occasione della precedente seduta, evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche allo stesso provvedimento, in relazione alla conclusione dell'esercizio finanzia-

rio 2003 e tenuto conto delle voci riportate nell'elenco degli accantonamenti slittati, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di fronteggiare oneri riferiti all'anno 2003 non perfezionati in legge entro il 31 dicembre 2003. Segnala, in generale, che le spese in conto capitale previste nel citato disegno di legge possono sussistere in quanto recano la necessaria copertura, dovendosi solo modificare la relativa clausola di copertura finanziaria con riferimento al bilancio triennale 2004-2006 per gli oneri riguardanti gli anni 2004 e 2005. Riguardo, poi, alle spese di parte corrente, nel presupposto che vada stralciata la spesa per l'anno 2003, ormai priva di copertura finanziaria, andranno modificate ovvero stralciate le autorizzazioni di spesa e le relative coperture di cui ai commi 16, 17, 18, 35 e 36, nel limite delle disponibilità esistenti sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio da destinare allo scopo, pari a 1.600.000 euro per l'anno 2004, a 1.100.000 euro per l'anno 2005 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2006; in alternativa, potrebbero essere reperite ulteriori risorse sacrificando parte dell'importo destinato alla ratifica della convenzione UNEP, presente sul suddetto accantonamento.

Di conseguenza, con riferimento all'articolo 1, comma 18 (recante l'autorizzazione di spesa e la copertura riguardanti la commissione e la segreteria tecnica per la redazione dei testi unici, per la durata di un anno), sottolinea che la disposizione va corretta stralciando la spesa per l'anno 2003 e riformulando gli importi per gli anni 2004 e 2005, considerato che la relazione tecnica quantifica il relativo onere per la durata di un anno degli istituendi organismi in 1.300.000 euro. Qualora si intendesse ridurre tale autorizzazione, andranno riformulati i commi 11 e 12 del medesimo articolo, in merito al numero dei componenti della commissione della segreteria tecnica, fino a contenerne la spesa entro i limiti del nuovo importo. Coerentemente, va modificata la clausola di copertura facendo riferimento al bilancio triennale 2004-2006.

Riguardo al comma 19, segnala la necessità di eliminare il riferimento al comma 17, laddove venga stralciato dal testo, mentre relativamente ai commi 35 e 36 vanno sostituiti i riferimenti all'anno 2003 con l'anno 2004, e quelli al triennio 2003-2005 con il triennio 2004-2006.

In merito al comma 39, ritiene opportuno riformularlo nel modo seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 38 si provvede quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; e quanto ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Analogamente, propone di riformulare il comma 43 nel modo seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 42 si provvede quanto a euro 7,5 milioni per l'anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; e quanto ad euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Propone, altresì, di riformulare il comma 45, nel seguente modo: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 44 si provvede, quanto ad euro 4 milioni per l'anno 2003 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; quanto ad euro 10 milioni per l'anno 2004 e ad euro 5 milioni per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Esprime, quindi, avviso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento subordinatamente all'accoglimento delle suddette modifiche.

Il presidente AZZOLLINI, rilevata l'opportunità di accogliere le proposte di modifica del Governo, propone altresì di inserire, nel secondo periodo del comma 24, dopo le parole: «è computata», le seguenti parole: «in riduzione» nonché un'apposita clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle disposizioni di cui al comma 41.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole alle ulteriori modifiche proposte dal Presidente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

**(2228) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre scorso.

Il relatore MORO (*LP*), richiamando le osservazioni già formulate nella precedente seduta, chiede al Governo di fornire i chiarimenti richiesti, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalle previsioni degli articoli 3, 6 e 7 dell'accordo in esame.

Il sottosegretario ARMOSINO, precisando di non avere rilievi circa l'ulteriore corso del disegno di legge n. 2228, rileva l'esigenza di riformulare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 nei seguenti termini: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Circa le osservazioni del relatore, richiama le risposte già fornite nelle precedenti sedute, evidenziando che la spesa prevista nella relazione tecnica del provvedimento è da considerare, in ogni caso, quale limite massimo entro il quale potranno essere realizzate le attività previste dal provvedimento in questione. In merito poi alle questioni sollevate nella precedente seduta della Commissione, in rapporto all'imputazione di eventuali oneri agli ordinari stanziamenti di bilancio, fa presente che il competente Ministero degli affari esteri, interpellato sul punto ha evidenziato che data l'esiguità degli importi coinvolti e la natura del tutto eventuale delle spese derivanti dagli articoli 6 e 7 dell'accordo, risulta difficile effettuare una compiuta quantificazione degli oneri in questione, precisando che, comunque, tali oneri non potranno superare il limite massimo di spesa testé indicato.

Il relatore MORO (*LP*), preso atto delle precisazioni del Governo che il suddetto limite massimo di spesa ricomprende effettivamente tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, derivanti dall'accordo in esame, esprime avviso favorevole alla riformulazione del testo proposta dal Governo.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame, in modo da consentire la predisposizione di una proposta di parere che recepisca le indicazioni emerse nel dibattito.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

**(2565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (*LP*) riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, segnalando che la natura degli oneri recati dal provvedimento non consente, come invece previsto all'articolo 11-*bis*, comma 5, di imputare le maggiori spese previste per l'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato per il medesimo anno. Occorre pertanto sopprimere gli oneri recati per l'anno 2003 adeguando, nella copertura finanziaria, il riferimento al nuovo bilancio triennale. Rileva, poi, l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla cadenza temporale della prima riunione in Georgia al fine di stabilire la decorrenza degli oneri, nonché acquisire indicazioni sugli effetti finanziari per il bilancio dello Stato delle attività indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 2, comma 2.1 dell'Accordo, posto che gli oneri quantificati nella relazione tecnica sono afferenti al numero 1 del medesimo articolo.

Il sottosegretario ARMOSINO precisa di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento in esame, segnalando tuttavia l'esigenza di riformulare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 nei seguenti termini: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Precisa quindi che la prima riunione dei colloqui bilaterali e del Comitato misto (di cui agli articoli 2 e 3, paragrafo 2), si terrà in Georgia, mentre conferma quanto indicato nella relazione tecnica relativamente all'articolo 2, comma 2.1, punti 2, 3 e 4 dell'Accordo, le cui attività non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto la relativa spesa viene sostenuta dal paese richiedente, ovvero necessita di preventiva autorizzazione da parte italiana, essendo già prevista nelle vigenti autorizzazioni di spesa del Ministero della difesa. Ricorda, al ri-

guardo, che tale principio è stato accolto in occasione dell'approvazione di analoghe convenzioni internazionali in materia di difesa.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

**(2585) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO (*LP*), illustrando il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, rileva l'esigenza di valutare se la natura degli oneri recati dal provvedimento consenta, come previsto all'articolo 11-*bis*, comma 5, secondo periodo, di imputare le maggiori spese previste per l'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato per il medesimo anno. Fa presente, poi, che occorre comunque adeguare, nella copertura finanziaria, il riferimento al nuovo bilancio triennale.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso favorevole, circa l'ulteriore corso del disegno di legge in titolo, rilevando tuttavia l'esigenza di riformulare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 nei seguenti termini: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

**(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616**

**(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616**

**(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616**

(Parere alla 1ª Commissione su nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Deliberazione della richiesta di relazione tecnica)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 luglio scorso.

Il relatore CICCANTI (*UDC*) richiama le richieste di chiarimenti già avanzate nelle precedenti sedute, con particolare riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'articolo 1, comma 1, che estende alle organizzazioni di tutela delle persone disabili taluni benefici previsti dalla legge n. 152 del 2001 a favore degli istituti di patronato.

Il sottosegretario ARMOSINO, per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, che estende agli enti ivi indicati la normativa degli istituti di patronato, compresa la possibilità di accedere al finanziamento di cui all'articolo 13, nonché quella di beneficiare del trattamento fiscale di cui all'articolo 18 della legge 30 marzo 2001, n. 152, esprime apprezzamento per le osservazioni del relatore che consentono di rilevare la circostanza che dall'accesso dei nuovi soggetti al finanziamento di cui all'articolo 13 derivi un minore finanziamento a favore degli attuali beneficiari, considerato che le relative risorse hanno un ammontare limitato. Tuttavia, evidenza che, al fine di valutare gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione alle associazioni di cui al comma 1 dei benefici fiscali riconosciuti ai patronati dal citato articolo 18, appare indispensabile acquisire la prescritta relazione tecnica. Analogamente, riguardo al comma 2, occorre chiarire se le associazioni nazionali per la tutela dei disabili possano accedere o meno ai benefici previsti dagli articoli 13 e 18 della citata legge n. 152 del 2001, per cui anche in tal caso occorre acquisire la relazione tecnica.

In mancanza di tale relazione, ribadisce l'avviso contrario già espresso sul provvedimento in titolo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul disegno di legge n. 1073 e connessi.

Il senatore MORO (*LP*) chiede di verificare se siano stati approvati dal Parlamento provvedimenti a favore di organizzazioni di tutela dei disabili, recanti oneri coperti a valere sulle risorse che scaturiscono dalla quota dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale.

Il presidente AZZOLLINI, riservandosi di fornire in una successiva seduta le notizie richieste dal senatore Moro, propone di deliberare la richiesta della citata relazione tecnica rinviando il seguito dell'esame.



La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente, deliberando di richiedere la relazione tecnica. Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*), riferendo sullo schema in titolo, per quanto di competenza, nell'ipotesi di alienazione della partecipazione dello Stato in Alitalia con incasso diretto di corrispettivi, sottolinea l'esigenza di valutare se non sia opportuno specificare, nello schema in esame, la destinazione delle risorse così acquisite, posto che, in base all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della legge n. 432 del 1993, i proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato vengono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Occorre inoltre valutare l'opportunità di acquisire chiarimenti circa gli effetti derivanti dalla possibilità, prevista dal provvedimento in titolo, che la cessione della partecipazione avvenga attraverso operazioni di scambio di titoli anziché mediante incasso di corrispettivi (tenuto conto della citata norma della legge n. 432 del 1993, nonché dell'articolo 4, comma 218, lettera *a*) della legge finanziaria per il 2004, che attribuisce al Governo il compito di definire i criteri di privatizzazione e le modalità di dismissione delle partecipazioni di controllo nelle imprese di servizi di pubblica utilità).

Il sottosegretario ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

**Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra, per quanto di competenza, lo schema in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

**(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell' 11 dicembre scorso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame per consentire ulteriori approfondimenti, concernenti i profili di copertura finanziaria recati dal provvedimento in titolo.

**(2351) Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001**

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*), illustrando, per quanto di competenza, il disegno di legge in esame, rileva che nella relazione illustrativa si afferma che dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate. Al riguardo, ritiene tuttavia necessario valutare se dalla lettera *c*), comma 2, dell'articolo 30 della Convenzione, concernente l'impegno degli Stati Parte a versare contributi volontari per fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi con economia in via di transizione, possano derivare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario ARMOSINO fa presente che dal citato articolo 30, comma 2, lettera *c*) della Convenzione non derivano oneri aggiuntivi, in quanto gli eventuali contributi volontari (di per sé ipotetici) potranno essere disposti solo sulla base di un apposito provvedimento di legge, munito di adeguata copertura finanziaria.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

**(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, ricordando la richiesta, già più volte avanzata, di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di consentire il prosieguo del relativo *iter* parlamentare, sollecita il Governo ad attivarsi presso i competenti uffici per fornire il suddetto docu-

mento in tempi rapidi. Sottolinea, al riguardo, l'assoluta urgenza di tale richiesta, anche per la rilevanza sociale delle questioni affrontate dal citato disegno di legge n. 397.

Il sottosegretario ARMOSINO si impegna a sollecitare gli uffici competenti affinché la prescritta relazione tecnica possa essere messa a disposizione della Commissione nel più breve tempo possibile.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

**(645) RIZZI ed altri. – Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione sul testo proposto dal relatore. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il nuovo testo proposto dal relatore della Commissione di merito e relativo al disegno di legge in titolo è già stato illustrato nel corso delle precedenti sedute e che il Governo ha evidenziato la necessità di modificarne il testo.

Il sottosegretario ARMOSINO ribadisce le osservazioni già formulate dal Governo nella precedente seduta, confermando l'avviso contrario sull'ulteriore corso del provvedimento in quanto, in assenza di adeguate modifiche, risulta suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione, rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti, su proposta del PRESIDENTE, conviene di rinviare il seguito dell'esame.

**Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni (n. 320)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra, per quanto di competenza, lo schema in titolo, osservando che, in relazione all'istituzione di un secondo Vice Capo di Gabinetto del Ministro delle comunicazioni, prevista dall'articolo 3 dello schema in esame, la relazione tecnica da un lato quantifica in 141.698 euro annui l'ammontare del trattamento economico spettante alla nuova figura, dall'altro precisa che tale onere è compensato dalla riduzione di un posto di funzione dirigenziale di prima fascia. Il successivo articolo 8, inoltre, stabilisce che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dal suddetto trattamento economico vengano compensati rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario, e che dall'attuazione del decreto

in esame non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al fine di garantire l'efficacia del suddetto meccanismo di invarianza di spesa, sottolinea, quindi, la necessità di acquisire conferma, da un lato, che le figure di livello dirigenziale da rendere indisponibili corrispondono a posizioni delle piante organiche di fatto e non semplicemente di diritto (in quanto, com'è noto, a legislazione vigente gli stanziamenti di bilancio per le retribuzioni della pubblica amministrazione sono commisurati ai posti effettivamente occupati), dall'altro, che il risparmio di spesa derivante dalla soppressione del posto e l'onere conseguente all'istituzione della nuova figura dirigenziale del Vice Capo di Gabinetto trovino manifestazione nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Analoghe osservazioni formula, poi, con riferimento alle quattro nuove unità del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro introdotte dall'articolo 5 del provvedimento in titolo, i cui oneri sono compensati mediante la riduzione di altrettante unità del contingente del Servizio di controllo interno, prevista dall'articolo 4, nonché con riferimento alla riduzione del numero dei dirigenti di seconda fascia prevista dai medesimi articoli per i predetti due uffici, cui la relazione tecnica associa ulteriori economie di spesa. Al riguardo, al fine di assicurare il rispetto dell'invarianza finanziaria, occorre pertanto acquisire conferma che le posizioni da sopprimere risultino effettivamente occupate, e che siano inoltre equivalenti dal punto di vista finanziario rispetto a quelle di nuova istituzione.

Il sottosegretario ARMOSINO, con riferimento alle osservazioni del relatore circa l'effettiva possibilità di compensare gli oneri legati all'istituzione della nuova figura dirigenziale del secondo Vice Capo di Gabinetto del Ministro di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, mediante la soppressione di altre posizioni dirigenziali, sottolinea che, come già evidenziato in occasione di analoghi provvedimenti, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, trattandosi di posti di *staff*, l'amministrazione può procedere in qualsiasi momento alla copertura ovvero alla soppressione degli stessi mediante procedure di carattere flessibile, quali le procedure di mobilità, l'attribuzione di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, ovvero attingendo ai dirigenti a disposizione del ruolo unico nell'attuale fase di transizione verso ruoli delle singole amministrazioni. Di conseguenza, risulta senz'altro possibile individuare posizioni dirigenziali da rendere indisponibili al fine di assicurare l'invarianza finanziaria prevista dal provvedimento.

In secondo luogo, riguardo all'aumento del contingente da 92 a 96 unità previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame, evidenzia che esso è da mettere in relazione alla diminuzione di un pari numero di unità del contingente del servizio di controllo interno, che è passato dalle attuali 14 unità a 10, come previsto dall'articolo 4. Pertanto la spesa risulta com-

pensata all'interno del contingente di personale applicato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Il senatore FERRARA (FI) ritiene condivisibili le risposte formulate dal Governo, a condizione che le posizioni da sopprimere si riferiscano a posti effettivamente occupati. Ritiene, pertanto, che nel rendere il prescritto parere sul provvedimento in titolo, la Commissione, coerentemente con la prassi seguita in analoghe occasioni, dovrebbe ribadire la necessità che le posizioni da sopprimere siano riferite comunque alle dotazioni organiche di fatto e non di diritto delle amministrazioni interessate.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2004

**50<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

*(2565) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997: parere favorevole.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 16*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (2351).
- 

### **COMMISSIONI 4<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

**(12<sup>a</sup> - Igiene e sanità)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 15,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare (452).
  - Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).
  - NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi (1935).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004 n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (2686).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana. – *Relatore alla Commissione* (993).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).
- Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (2650).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).



- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085)(*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).

– e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

– BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).

– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).

– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).

– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).

– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

- 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
  - RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
  - RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
  - SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
  - CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
  - MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
  - e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

## IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

## X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- BAI DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia Barletta-Andria-Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia Barletta-Andria-Trani (318).
- TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).

## XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia Fermo (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*) (2563).
- BASTIANONI. – Istituzione della provincia Fermo (256).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia Fermo (392).

## XIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio*

*dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
  - Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).
- 

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (2565).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 Aprile 2003 (2585).
- Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001 (2611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund* (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 9 e 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 16*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 14,30 e 20*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303).
- Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2004 (n. 323).

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n.2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti (2686).
-



**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 8,30 e 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249 (2674).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).
- Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).
- Schema di *addendum* n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (n. 315).
- Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni (n. 320).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 15*

***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***

Proposta di indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare.

***IN SEDE REFERENTE***

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 8,30 e 15*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali (2328).
  - MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (1861).
  - CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).
  - VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).
  - SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (1142).
  - MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408).
  - e delle petizioni n. 112 ad essi attinenti.
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
  - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
  - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582 e 583 ad essi attinenti.
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 9 e 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 8,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame dei disegni di legge:

- Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

---

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia e di minori**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 14*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBERT ed altri – Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2461).
- ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2469).
- RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori (1916).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni (2435)
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,  
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16  
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 20,30*

Seguito dell'inchiesta sulle problematiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*): audizione del Capo dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali e Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE e «Blue Tongue», dottor Giuseppe Ambrosio.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 15*

Seguito dell'audizione del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 14*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di cui al progetto di variante del tracciato dell'elettrodotto Matera/S. Sofia ricadente nei comuni di Rapolla e Melfi (PT) (n. 324).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione dell'Amministratore unico e Direttore generale di Rai International.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 8,30*

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Fondazione opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani – ONAOSI.
  - Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale previdenza assistenza consulenti del lavoro – ENPACL.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA**  
**sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 14*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la riforma amministrativa**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 14,30*

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Elezione di un segretario.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 13,50*

- Comunicazioni del Presidente.
- Audizione dell'ingegner Massimo D'Aiuto, direttore generale della SI-MEST S.p.A.
- Audizione dell'avvocato Giovanni Gelsomino.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività  
d'Intelligence italiana**

*Mercoledì 21 gennaio 2004, ore 13,30*

Seguito dell'audizione del colonnello Domenico Faraone.